

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordin. L. 1.500 - Sostenitore L. 5.000
Versamenti sul c/c postale numero 1/10663

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VII (nuova serie) - N. 12 - 31 Marzo 1972

ELEZIONI POLITICHE

Il dovere dei colleghi

Ritorniamo sull'argomento svolto nell'articolo « Appello ai colleghi », pubblicato nel numero precedente di questo giornale.

Il caos e il disordine regnanti nella maggior parte delle scuole italiane sono indescrivibili. L'anno scolastico sta per terminare, ma in molti istituti (soprattutto dell'ordine superiore) esso... non è ancora cominciato.

Alle cause, che potremmo definire tradizionali, perché hanno sempre determinato un enorme ritardo nell'inizio regolare delle lezioni (fra le quali premeva la nomina... a scoppio sempre più ritardato di anno in anno del personale docente incaricato) si sono aggiunte quest'anno le cosiddette contestazioni degli studenti e degli pseudo-studenti fiancheggiatori, esplose in taluni casi con violenza inaudita e in forma teppistica.

Tali violenze, tollerate (o volute?) dalle Amministrazioni scolastiche e dalle Autorità preposte all'ordine pubblico, accompagnate dalla convocazione giornaliera, con o senza il permesso dei Presidi, di Assemblee della durata dell'intera mattinata, non hanno consentito in parecchi Licei e Istituti Tecnici non diciamo il regolare svolgimento dei programmi, ma neppure la parvenza dell'inizio di una regolare attività scolastica.

Il quadro che noi abbiamo fatto potrà sembrare pessimistico e magari settario a chi vive fuori della scuola, ma non certo ai colleghi (ripeto che con la parola colleghi intendiamo riferirci a tutti il personale docente e non docente) che in essa operano.

I più ingenui di essi, e starei per dire i migliori, quelli che non vogliono rassegnarsi a perdere tutte le loro illusioni sulla missione dell'insegnante al servizio della collettività nazionale, sperano ancora che il momento che attraversiamo sia soltanto transitorio, che i mali della scuola siano di natura contingente.

La risposta che possiamo dare a questi cari colleghi, tanto più cari quanto più grandi sono le loro ingenuità e la loro buona fede, è insieme positiva e negativa.

E' negativa, se essi si illudono che le sorti della scuola italiana potranno migliorare senza una radicale modifica della situazione politica italiana. Finché durerà il regime cleric-marxista che detiene il potere dalla fine della guerra, le sorti della Scuola Italiana, lungi dal migliorare, andranno di anno in anno peggiorando, fino a raggiungere il limite di rottura, voluto dalle classi dirigenti come indispensabile premessa all'instaurazione della Repubblica conciliare...

Cremono forse questi nostri colleghi (rimasti fino ad oggi lontani dalle nostre Organizzazioni, ma vicini a noi per la concezione che essi hanno di una Scuola, nella quale sia inculcato il rispetto e i più alti valori morali e nazionali) che il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro dell'Interno, il Ministro di Grazia e Giustizia, il Presidente del Consiglio non avrebbero avuto a loro disposizione i mezzi per stroncare sul nascere la violenza nella scuola, appena è apparso evidente che essa era rivolta non a migliorare le strutture scolastiche, ma solo a distruggerle dalle fondamenta per la realizzazione di un piano squisitamente politico?

Non si sono domandati perché tali mezzi non siano stati adottati e perché i Presidi coraggiosi e coscienti dell'altissimo compito loro affidato dallo Stato siano stati fermati nella loro azione, ogniqual-

volta hanno tentato di adoperarli per proprio conto, nei limiti delle loro attribuzioni?

E ancora: non si sono domandati perché queste affermazioni, che noi andiamo ripetendo da mesi su questo giornale e nei documenti inviati in più riprese al Ministro della P.I., non siano mai comparse sui giornali dei Sindacati Scuola della Triplice Confederale (che, prima ancora dell'unificazione ufficiale, sono diventati uno strumento della CGIL), la qual cosa non ci stupisce, ma neppure sui fogli dei Sindacati della Federscuola, che si allarga e si restringe a seconda del momento politico che la Nazione attraversa?

Ed ecco adesso la nostra risposta positiva. Il disordine, il caos, la violenza scompariranno dalle aule e dai cortili scolastici, la nostra Scuola, alla quale abbiamo dedicato o dedichiamo la parte più bella della nostra giovinezza, riprenderà in pieno la funzione che le spetta, solo quando la situazione politica attuale sarà radicalmente trasformata, cioè dopo le elezioni del 7 e 8 maggio.

A voi, colleghi finora indecisi ed agnostici, la soddisfazione di contribuire anche col vostro voto alla metamorfosi della vita politica italiana.

PARIDE DE BELLA

EDILIZIA SCOLASTICA

Le aule... accantonate

Dopo il "medico-scolastico" (vedi "La Scuola Nazionale" n. 10 del 29-2-1972), analizziamo un altro grave "neo" per la Scuola Italiana: quello relativo all'"edilizia scolastica".

Varie leggi, la 24 maggio 1962 n. 1073, la 13 luglio 1965 n. 874 e la 28 luglio 1967 n. 641, hanno previsto (e specialmente l'ultima) piani nazionali di edilizia da realizzarsi: a) secondo gli ordinari e tradizionali sistemi, con fondi iscritti nello stato di previsione di spesa del Ministero dei LL.P.P.; b) secondo i sistemi di "prefabbricazione", la cui spesa (di entità più modesta) è iscritta nello stato di previsione di spesa del Ministero della P.I. e da realizzarsi a cura diretta del medesimo.

Viene subito da pensare che la "questione edilizia" è finalmente risolta! Neanche per idea. I fondi di spesa ci sono, ma le aule mancano sempre. Perché? Pochi sanno che i Comuni che sono interessati alla costruzione di nuovi edifici scolastici col finanziamento dello Stato devono fornire le aree edificabili.

Però, mentre per le opere da costruire tramite il Ministero dei LL.P.P., i Comuni hanno diritto di chiedere che si provveda all'acquisto delle aree con fondi anticipati dallo Stato e restituibili in 25 anni senza interessi, per quelle "prefabbricate" dovranno mettere a disposizione un'area idonea, già di loro proprietà, oppure assumere formale impegno di acquisto con i fondi del proprio bilancio. E la conclusione di ciò? Le Amministrazioni Comunali, nel trasmettere ai Provveditori agli Studi i propri fabbisogni, indicano esattamente anche l'area prescelta per la nuova costruzione che, guarda caso, coincide sempre con quella di qualcuno del loro "entourage" e sempre in posizione logistica estremamente disagiata per gli alunni.

E' logico che, per avallare le proposte di cui sopra, i Comuni presentano anche delle dichiarazioni che, nei centri abitati dove urgono nuovi plessi scolastici o nelle immediate vicinanze, non risultano altre aree idonee o disponibili. Teniamo presente che nel 99 per cento dei casi dove è possibile ricorrere all'istituto dell'esproprio per pubblica utilità, questo non viene preso nean-

che in considerazione, perché potrebbe "danneggiare" l'interesse personale o la suscettibilità di qualche amico.

E allora?

Se l'Amministrazione Centrale non ritiene utile il progetto presentato, i Comuni hanno sempre pronta una via d'uscita. Si prendono in affitto, con contratti decennali o quinquennali rinnovabili, dei locali gentilmente "offerta" da qualche altro "amico".

Ed ecco che si assiste al triste, penoso spettacolo di scuole umide, buie, che non si prestano affatto all'uso cui sono destinate, molte volte persino ubicate in scantinati. Se si obietta qualcosa, ci si sente rispondere che, anzi, bisogna ringraziare Dio per aver trovato quel locale nel quartiere ove necessitava. Insomma bisogna pure ringraziare quell'amico che ha offerto dei locali che, altrimenti, non avrebbe affittato neppure come magazzino o deposito.

Però è pur sempre un favore

e come tale deve essere ben accettato e, logicamente, ricompensato lautamente. Ed è così che si viene a sapere di canoni annui esorbitanti.

Un esempio? E' di questi giorni la polemica per la scuola elementare di Labaro (Prima Porta) che il Comune di Roma ha preso in affitto onde venire incontro alle necessità della zona. Ebbene, a parte il fatto che l'ubicazione dei locali è talmente disagiata da indurre gli abitanti della zona a chiedere il ripristino della situazione preesistente, è il prezzo del canone che induce alla meditazione: L. 10.560.000 annue.

E' mai possibile che si debbano gettare al vento, per affitti, somme così importanti quali sono quelle destinate alla costruzione di plessi scolastici? Anche se ciò è giustificato dallo stato di necessità, perché, se non si ricorre ai fitti, si rischia di non dare le

GIAMPIERO BOCCAFRESCA
(Continua a pag. 8)

Personale non insegnante

Il giorno 27 si è riunita, presso il Ministero della P.I., la commissione intersindacale per l'esame del testo dell'ordinanza relativa all'applicazione dell'art. 17 della legge 1074/1971.

Per il SISME-CISNAL ha partecipato il dirigente nazionale del settore « personale non insegnante » Giampiero Boccafresca.

Nel corso dell'ampia discussione sono state avanzate le seguenti richieste:

— la estensione a tutte le categorie del personale non insegnante, compresi i censori di disciplina, delle graduatorie provinciali;

— la possibilità di elencare, nella domanda di immissione nella graduatoria provinciale, le eventuali sedi di preferenza;

— la estensione al personale non insegnante, (così come avviene per gli insegnanti) della facoltà dell'accettazione con riserva;

— l'inserimento, nell'O.M., della tabella di cui al D.P.R. 1079/1970.

Il termine di presentazione delle domande è stato fissato al 40° giorno dalla pubblicazione della O.M. La pubblicazione della graduatoria è prevista al 45° giorno da detto termine.

IN NOME DELLA DEMOCRAZIA

La Scuola nel fango

Voler parlare oggi di scuola e di tutto ciò che in qualche modo la riguarda u è un compito ingrato: la scuola italiana è divenuta un veicolo di infezione che contamina qualsiasi persona o cosa gracitante nella sua orbita. Anni di politica sbagliata da parte delle preposte autorità hanno consentito che si arrivasse all'attuale drammatica situazione. Il ministro competente on. Riccardo Misasi non solo non ha tenuto conto di precise e circostanziate denunce, ma ha presentato delle leggi che dimostrano un'assoluta incompetenza sui problemi della scuola. Dal momento che ha promesso le

cose più assurde (e mai per fortuna le ha mantenute), che appartiene a una classe politica ammalata di provincialismo, arrivismo e corruzione, non si può certo sperare che abbia le idee per rinnovare la scuola italiana.

D'altra parte se il vertice ha delle colpe gravissime, gli altri non sono da meno: provveditori, presidi, insegnanti, studenti. Ormai da troppo tempo le autorità periferiche, provveditori e presidi, si sono rifugiate nel pilatismo e vivono lavando continuamente le loro mani consumate.

Il mondo della scuola è stufo di provveditori-fantasma, irraggiungibili, i quali difendono la loro inettitudine con le ormai scontate frasi: "il ministro non risponde... ho scritto al ministero... di questi tempi, non vorrà che faccia scoppiare la rivoluzione...". Alcuni dimostrano decisione solo nel loro srenato nepotismo quando favoriscono, per motivi mai chiari, dei nuovi sconosciuti insegnanti e condannano valenti professori, con alle spalle molti anni di lavoro, all'"esilio" in paesini sperduti, fidando sull'ingenuità di chi crede ancora negli uomini onesti mentre la parola Onestà per certe persone è divenuta un termine d'antiquariato. I presidi scaricano, a loro volta, le proprie responsabilità sull'autorità superiore, creando così un giro vizioso impossibile a risolversi. Fra gli insegnanti esiste, purtroppo, un diverso tipo di corruzione: quella partitocratica. Infatti troppo spesso il professore impegnato (e per impegnato si intende rivoluzionario di sinistra) usa la cattedra come palco per comizi politici, istigando gli studenti alla violenza e all'odio di classe. Questi intellettuali dal futuro "siberiano" sono pronti ad accendere la miccia del disordine quando il partito comanda. La parte rimanente del corpo insegnante soffre invece di non impegno e assiste timorosa e scontenta, ma supinamente consenziente, all'imperversare dei colleghi attivisti e della violenza rossa. La base della scuola, gli studenti, disorientata da tante tragiche esperienze, è facile preda dei professori politicizzati e degli attivisti di partito che l'attendono all'ingresso delle scuole. In realtà solo pochi studenti sono realmente bacati; costoro (Movimento studentesco, Lotta Continua, IV Internazionale etc.) spacciandosi per innovatori, assieme ai compagni insegnanti, buttano nel cestino dell'immondizia tutta la vera cultura per sostituirvi la pseudo cultura marxista, la cultura a senso unico.

La realtà della scuola è questa: gli argini che la proteggevano sono stati distrutti, ne è scaturito un torrente di fango che sta travolgendo il futuro del Paese. Nessuno ha fino ad ora trovato il coraggio di costruire nuovi argini. Ma i giovani, i Provveditori, i Presidi, gli insegnanti veri vogliono vedere ristabilito il merito e la seria applicazione sul lavoro, chiedono metodi immediati ed efficaci per affrontare e risolvere i problemi, non vogliono più vedere insabbiare le leggi e le riforme sensate.

Da tutte le scuole d'Italia essi dicono basta agli intrighi della partitocrazia, alla violenza rossa e alla scuola nel fango.

EMILIO BROGI

Iniziativa della CISNAL-SCUOLA

Modelli viventi

On.le Riccardo MISASI
Ministro
della Pubblica Istruzione
Viale Trastevere

ROMA

Ispettorato
Istruzione Artistica
P.za Bernardino da Feltrè

ROMA

In relazione alle norme emanate da codesto Ministero con la circolare ministeriale n. 946 del 17 febbraio 1972, lo scrivente Sindacato ha prospettato alcune proposte dirette a migliorare il testo delle disposizioni e a tranquillizzare i destinatari della stessa.

Tali proposte rappresentano quanto è emerso nel corso di un recente convegno che ha avuto il preciso scopo di esaminare, con i diretti interessati "i Modelli Viventi", le disposizioni su richiamate.

Fra l'altro, nell'elencazione delle proposte si tiene anche conto di quanto già fu richiesto a codesto Ministero in data 15 luglio 1971:

1) il rapporto di lavoro di natura privatistica, è da considerarsi non "precario" ma a "tempo indeterminato" e sottoposto quindi a tutte le leggi che a tale tipo di rapporto si riferiscono (in particolare alla legge 15-7-1966 n. 604 sulla giusta causa e alla legge 30-12-1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri);

2) l'assunzione del "modello vivente" non deve essere subordinata alla proposta del docente interessato. Per ciascuna Accademia di Belle Arti dovrà essere disposta una graduatoria permanente rinnovabile, dalla quale attingere i nominativi da assumere sia per la stessa Accademia che per i Licei Artistici siti nella medesima circoscrizione;

3) i modelli di nazionalità italiana debbono avere la prece-

denza sulle assunzioni. Solo a graduatoria ultimata, e ove ne subentri la necessità, si può consentire l'assunzione di personale straniero, limitatamente all'anno scolastico in corso;

4) deve essere previsto lo scambio di modelli da insegnante ad insegnante, da Accademia o Liceo e viceversa;

5) la permanenza del personale non dovrà essere subordinata a stanziamenti di bilancio dell'Accademia e del Liceo, ma deve essere garantita da apposito capitolo di spesa disposto dal Ministero della Pubblica Istruzione d'intesa col Ministero del Tesoro;

6) stabilito che il loro rapporto d'impiego è un rapporto a tempo indeterminato, ai "Modelli Viventi" deve essere garantito, oltre al normale trattamento economico previsto dalle circolari richiamate:

a) il compenso per indennità di contingenza;

b) la regolamentazione, anche economica, del congedo ordinario (ferie);

c) la regolamentazione, anche economica, dei congedi straordinari e per motivi di salute che di famiglia;

7) per quanto concerne il debito dei modelli per contributi a loro carico, per la costituzione della posizione assicurativa degli anni precedenti, poiché per la maggior parte di loro non è mai stata effettuata trattenuta alcuna per omissione dell'Amministrazione, si ritiene che il debito debba essere assunto dal Ministero della P.I. e regolarmente versato alle sedi provinciali competenti;

8) predisporre le necessarie misure di igiene e di protezione sul posto di lavoro in conformità dell'art. 2087 C.C. e della legge 51/1955.

Si resta in attesa di un cortese riscontro in merito.

Il Segretario Nazionale
(Paride De Bella)

Insegnanti elementari

On.le Ministero
della Pubblica Istruzione
Direzione Generale
dell'Istruzione Elementare
Viale Trastevere

ROMA

Secondo segnalazioni pervenute a questa Segreteria Nazionale, non sarebbero state accolte le domande di riconoscimento, agli effetti della legge n. 576 del 1970, del servizio prestato prima della nomina in ruolo, nelle scuole secondarie, dagli insegnanti elementari muniti della sola abilitazione magistrale e non anche della laurea o della abilitazione all'insegnamento nelle scuole suddette.

Tale mancato accoglimento, giustificato dai Provveditorati con la richiesta della laurea, ha lasciato alquanto perplessi dato il disposto dell'art. 2 della legge citata, per il quale è riconoscibile anche il servizio non di ruolo dell'insegnante elementare nelle scuole secondarie ed artistiche.

Evidentemente si tratta dell'interpretazione del successivo art. 3, il quale stabilendo testualmente che: "al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto... purché prestato col possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto", non brilla certo per chiarezza.

Attribuire, come è stato fatto, alla detta norma il senso che l'insegnamento non di ruolo per essere riconosciuto valido agli effetti della carriera debba essere stato prestato con il possesso del titolo di studio prescritto per l'insegnamento medesimo, sembra verità del tutto ovvia se non addirittura ridicola da enunciare.

Tuttavia in tal caso, l'inciso "ove richiesto" appare assolutamente inspiegabile, primo: perché sarebbe contraddittorio che la norma esigesse il possesso del titolo prescritto ammettendo implicitamente che lo stesso potesse non essere richiesto; secondo: perché, se — di fatto — il titolo prescritto

non fosse stato richiesto per la prestazione del servizio, sarebbe strano e ingiustificabile che, in sede di riconoscimento, il servizio così prestato non venisse ritenuto utile, quando la derogabilità del titolo sarebbe contemplata dalla stessa norma che disciplina il riconoscimento.

Ad avviso di questa Segreteria Nazionale, la norma dell'art. 3 su citato, non può significare altro che questo: al personale insegnante il servizio non di ruolo di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto purché prestato col possesso del titolo prescritto per entrare in ruolo, ove tale titolo fosse richiesto per la prestazione del servizio. Solo così acquisterebbe senso l'inciso ove richiesto. Il titolo prescritto è, cioè, quello in virtù del quale il personale si trova iscritto in ruolo: abilitazione magistrale per gli insegnanti elementari, laurea o abilitazione all'insegnamento secondario per i professori.

In effetti questa norma si riferisce non tanto ai casi di riconoscimento indicati all'articolo 2, quanto a quelli indicati all'articolo 1. Per fare un solo esempio, la laurea "prescritta" per l'iscrizione in ruolo nella scuola secondaria doveva essere posseduta al momento della prestazione del servizio non di ruolo nella medesima scuola, ma non era "richiesta" nel caso di prestazione di servizio non di ruolo del professore nella scuola elementare.

Non sfugge a questa Segreteria Nazionale il parallelismo con le analoghe situazioni previste dalla legge n. 226 del 1963 a favore dei trentanovisti, in base alla quale il beneficio della retrodatazione, per la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, si è dovuto riconoscere anche agli insegnanti elementari di ruolo, che alla data del 23 marzo 1939 si fossero trovati ad insegnare nella scuola secondaria muniti della sola abilitazione magistrale, cioè, privi di laurea.

NOTIZIARIO DALLE PROVINCE

Scuola elementare

PALERMO

Nelle scuole "elementari" della nostra provincia, in caso di assenza degli insegnanti titolari, il ricorso ai "supplenti" si va facendo sempre più raro; i direttori didattici, infatti, preferiscono fare ricorso all'abbinamento delle classi ed all'orario alternato. Ciò, oltre a danneggiare coloro che aspirano alle supplenze, crea grossi problemi per gli insegnanti ai quali vengono assegnate le classi temporaneamente (per l'assenza di pochi giorni) prive di titolare.

Questo andazzo di cose, che ha suscitato notevole malcontento fra gli insegnanti, è stato oggetto di un intervento del SINAIE presso il provveditore agli Studi. Il sindacato ravvisa una violazione di legge, o quanto meno una errata interpretazione delle disposizioni in vigore.

Le nuove norme sulla disciplina scolastica sono contenute nella legge 24 settembre 1971, n. 280 la quale — ricorda il sindacato — prevede l'automatica abrogazione delle norme previste dal R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 per la continuità del servizio in caso di assenza del maestro di classe; pertanto, il ricorso all'orario alternato e all'abbinamento, costituisce una palese violazione della legge.

Ne consegue — precisa ancora il SINAIE — che la norma dell'ordinanza ministeriale sugli incarichi e supplenze è abrogata là dove afferma che il supplente può essere nominato soltanto per assenze superiori a tre giorni. Per conseguenza anche per un sol giorno, in mancanza di maestri "a disposizione" della direzione, bisogna procedere alla nomina del supplente.

ROMA

L'azione immediata della Segreteria Nazionale del SINAIE-CISNAL e il suo interessamento presso il Ministero della Pubblica Istruzione sono valsi a sbloccare la situazione degli insegnanti elementari dei quali il Provveditorato agli Studi di Roma non aveva preso in considerazione la domanda d'inclusione nella graduatoria di circolo al fine delle supplenze temporanee, col pretesto che — essendo stata la medesima inoltrata prima del 23 giugno, data ultima per l'acquisto della residenza — quest'ultima non si sarebbe potuta comprovare in data antecedente.

Scuola media

Dr. Alto Tornese
Provveditore agli Studi
Via Pianciani, 32
ROMA

A seguito del colloquio avuto con Lei da parte di questa Segreteria Provinciale in data 29 dicembre 1971, mi vedo costretto a rivolgermi nuovamente a Lei per la soluzione di un problema che riguarda l'espletamento di migliaia di pratiche che interessano sia i professori della scuola media di I e II grado, sia il personale non insegnante.

Come ricorderà, la Sua previsione era che entro sei mesi, — "anche un anno" Le dissi io — di cui solo tre o quattro, perché il problema sarebbe stato risolto.

Mi permetterà allora di fare il punto della situazione a tutt'oggi sperando di poter essere smentito.

Il personale amministrativo che si occupa del riassetto delle carriere dei professori di scuola media di I e II grado è insufficiente; quindici impiegati sulla carta qualificati, effettivamente lavorano tra difficoltà di ogni genere,

Il Ministero della P.I., accogliendo la tesi del SINAIE, ha riconosciuto l'infondatezza di un simile ragionamento, impegnandosi ad emanare le disposizioni necessarie per l'iscrizione, di quanti ne erano stati illegittimamente esclusi, nelle graduatorie di circolo.

ROMA

Nel quadro dell'azione a difesa dei diritti del personale insegnante dei doposcuola del Patronato Scolastico di Roma escluso dalla sistemazione alla dipendenza della Regione, dalla quale, con l'avocazione dell'assistenza scolastica, sarà invece inquadrato il personale inservente della refezione, il Sinaie romano ha inviato al Presidente del Patronato Scolastico e al Provveditore agli Studi di Roma un telegramma chiedendo che urgentemente vengano ricevuti i suoi rappresentanti per l'esame dell'attuale situazione del personale suddetto, e ha deciso di indire una serie di manifestazioni che debbono culminare in una grande assemblea delle insegnanti e in uno sciopero della categoria.

Ci risulta che in alcune Direzioni didattiche di Roma le insegnanti non di ruolo che vogliono ottenere qualche supplenza, debbono presentarsi ogni mattina a scuola e fare la fila dietro la porta della direzione.

Accertate le assenze dei titolari, il direttore didattico apre la porta e nomina le prime delle presenti.

Poiché questo sistema è lesivo della dignità delle insegnanti, costrette a recarsi a scuola anche se non ci sono supplenze, come nelle zone agricole ogni mattina i braccianti disoccupati vanno in piazza con la speranza dell'ingaggio giornaliero; poiché inoltre esso è espressamente vietato per gli abusi cui dà luogo (praticamente viene disapplicata la graduatoria di circolo per le supplenze temporanee, non tenendosi conto delle insegnanti che in questa precedono se la mattina non si sono presentate) e poiché infine è fatto obbligo al direttore didattico di convocare, ogni volta che sia necessario, anche telefonicamente, le insegnanti cui affidare, nel più rigoroso rispetto della graduatoria, le supplenze, si denuncia quanto accade alla «G. Cesare» alle Autorità scolastiche competenti affinché le disposizioni in vigore in materia di supplenze temporanee siano osservate anche nella suddetta scuola.

ad una legge migliorativa del proprio stato giuridico del 1970, ne ha chiesto i benefici, ne godrà, se "vivrà", nel 1976.

Se a questo aggiunge la situazione ancora più grave per il personale non insegnante (due soli impiegati per 2.100 decreti da emettere, mentre se ne prevedono altri 2.000 in base all'art. 26 della legge 775, senza considerare i 900 da rifare per effetto della circolare di questi giorni), possiamo affermare che il quadro della situazione è veramente nero.

Tutto questo avviene nel campo della Pubblica Istruzione, mentre la situazione in altri Ministeri è ben diversa. Ad esempio nelle Ferrovie fin dal 27 marzo 1971 gli impiegati usufruiscono della riscossione degli stipendi aggiornati in seguito al riassetto interno.

Le saremmo grati di un Suo autorevole intervento onde poter ridurre al minimo i tempi di emissione dei decreti medesimi.

In attesa di cortesi chiarimenti Le invio distinti ossequi.

IL SEGRETARIO PROV.
prof. Agostino Scaramuzzino

ROMA

Presso l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Roma, si è svolta un'assemblea dei "Modelli Viventi" indetta dalla CISNAL-SCUOLA, rappresentata dai proff. De Bella, Ciannarconi, Lozzi e dal segretario Bocca-fresca.

Dopo la presentazione della C.M. 17 febbraio 1972, n. 946, da parte dei componenti la Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL, si è aperto un dibattito, con la partecipazione dei vari intervenuti, durante il quale sono state prospettate le linee della prossima battaglia sindacale.

La C.M. 17-2-1972, n. 946, è solo un punto di partenza, non di arrivo. Deve essere considerata una vittoria solo perché, da oggi non siete più dei "servi della gleba", degli sconosciuti; siete, nel rapporto d'impiego, soggetti di diritto e, come tali, potrete iniziare quella che sarà la vera battaglia per la risoluzione dei molteplici, importanti problemi della categoria.

Questa la sintesi delle dichiarazioni fatte dai sindacalisti della CISNAL-SCUOLA, a conclusione dell'animata discussione.

Un vibrante applauso e un generale ringraziamento è stato rivolto ai dirigenti dei Sindacati Scuola della CISNAL da parte degli intervenuti.

Alla manifestazione, cui hanno partecipato tutti i "Modelli Viventi" dell'Accademia di Belle Arti e dei vari Licei Artistici di Roma, era anche presente il Dr. Romiti, direttore amministrativo della stessa Accademia.

Legge «468»

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, rispondendo ad interrogazioni circa lo stato di applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente l'immissione in ruolo, nelle scuole di istruzione secondario di secondo grado, dei professori abilitati per tale insegnamento, precisa che l'amministrazione, superate le notevoli difficoltà organizzative determinate dalla rilevante complessità dei meccanismi di attuazione sta ora procedendo sollecitamente, con l'ausilio di sistemi meccanografici e di esperti particolarmente qualificati, alla valutazione delle posizioni dei singoli aspiranti.

Confida pertanto che sarà possibile pervenire, entro la primavera del 1972, al completamento delle graduatorie relative ad ogni cattedra. Non appena espletate le formalità di controllo ed approvazione, il Ministero provvederà con la massima sollecitudine alla nomina in ruolo degli aventi diritto.

Disposizioni ufficiali

Incarichi e supplenze anno scolastico 1972 - 1973

ESTRATTO DELL'ORDINANZA MINISTERIALE 23 MARZO 1972

TITOLO I SISTEMAZIONI

Art. 1.

Sistemazioni e completamenti d'orario

Hanno diritto alla sistemazione gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, ivi compresi quelli degli istituti professionali, quelli delle scuole medie annesse ai Conservatori di musica ed agli Istituti d'arte e quelli degli Istituti e Scuole annessi agli Educandati femminili, i quali abbiano perduto il posto per cause a loro non imputabili. Gli incaricati che non fruiscono del trattamento di cattedra, anche per effetto di contrazione del numero delle ore, hanno diritto al completamento d'orario o — a scelta degli interessati — ad una nuova sistemazione. Gli incaricati in servizio in più di una scuola possono chiedere il raggruppamento delle ore in una delle scuole dove prestano servizio. Tale raggruppamento è disposto, ultimate le operazioni di sistemazione, come completamento d'orario e nuova sistemazione.

Ai fini della sistemazione o del completamento d'orario gli insegnanti incaricati possono presentare al Provveditore agli studi della provincia in cui prestano servizio nell'anno scolastico 1971-72 entro il 10 maggio 1972 domanda in carta semplice, corredata — oltre che della scheda allegata numero 2 — di tante schede conformi all'allegato modello n. 4, quante sono le graduatorie in base alle quali chiedono la sistemazione. Alla domanda potranno essere allegati i documenti in carta legale relativi ai titoli non esistenti agli atti del Provveditore agli studi.

Art. 2.

Sistemazione in altre provincie
Il Provveditore agli Studi, ultimate le operazioni di sistemazione, di trasferimento e di nomina, fa affiggere all'albo gli elenchi delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento eventualmente disponibili a seguito dell'esaurimento delle graduatorie provinciali. Lo stesso elenco viene inviato agli altri provveditori agli studi per essere affisso all'albo e al Ministero (Gabinetto).

Gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato rimasti privi di posto, i quali non abbiano potuto ottenere la sistemazione a norma del precedente articolo, hanno facoltà di presentare, in carta semplice, domande di sistemazione in non più di altre cinque provincie, indicando le sedi preferite ed indirizzando le domande stesse ai provveditori agli studi competenti per il tramite del provveditore agli studi della provincia nella quale erano in servizio; quest'ultimo integrerà dette domande con l'indicazione del punteggio conseguito dall'insegnante nelle relative graduatorie. Le nomine saranno disposte secondo l'ordine di graduatoria e applicando i criteri di cui al Titolo III della presente ordinanza.

Le domande di cui al comma precedente dovranno essere presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo degli elenchi dei posti disponibili di cui al 1° comma del presente articolo.

TITOLO II TRASFERIMENTI

Art. 3.

Trasferimenti e passaggi
Gli insegnanti incaricati, ivi

compresi quelli degli istituti professionali e quelli delle scuole medie annesse ai Conservatori di musica e agli Istituti d'arte e quelli degli Istituti e Scuole annessi agli Educandati femminili, che aspirano al trasferimento nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia debbono farne domanda in carta legale al competente provveditore agli studi, per il tramite del Capo di istituto, entro il 10 maggio 1972. La domanda, compilata secondo l'allegato mod. 5, deve essere corredata di tante schede conformi all'allegato mod. 5-bis quante sono le sedi (1) richieste, che non possono essere in numero superiore a dieci, nonché della relativa documentazione. In ciascuna scheda debbono essere riportate, nello stesso ordine di preferenza, tutte le sedi o scuole alle quali l'interessato desidera essere trasferito, indicando per ogni Scuola l'intitolazione e l'indirizzo (2).

I trasferimenti in sezioni staccate o in Scuole coordinate vengono disposti soltanto se l'aspirante ne abbia fatta esplicita richiesta. Tali sezioni staccate vengono considerate, ai soli fini dei trasferimenti, come Scuole autonome.

(1) Per sede si intende il Comune.

(2) Per quanto riguarda, gli spostamenti nell'ambito dello stesso istituto sono disposti, a richiesta degli interessati, dai presidi secondo le norme dell'ordinanza ministeriale prevista dall'art. 13 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Il trasferimento può essere chiesto per una sola provincia, che può coincidere con quella ove l'interessato presta servizio.

Le domande sono trasmesse dal capo d'istituto al competente Provveditore agli studi entro il 16 maggio 1972 accompagnate da un elenco nominativo.

Nel caso in cui il trasferimento sia chiesto per provincia diversa da quella ove l'aspirante presta servizio, una copia dell'elenco va trasmessa per conoscenza al Provveditore agli studi alla cui circoscrizione appartiene la Scuola di servizio.

I capi d'istituto integrano le istanze degli interessati con la indicazione delle qualifiche relative al servizio non di ruolo prestato nella stessa scuola negli anni scolastici dal 1966-67 al 1970-71. Per gli anni di servizio prestati presso altre scuole l'onere della documentazione delle qualifiche spetta agli interessati.

Le domande di rinuncia al trasferimento richiesto sono prese in considerazione soltanto se pervengono al Provveditore agli Studi destinatario della domanda di trasferimento prima che il medesimo sia stato disposto.

Art. 6.

Formazione delle graduatorie
Per ciascuno insegnamento e gruppo di insegnamenti appartenenti ad una delle classi di concorso previste dalle tabelle B e C annesse al D.M. 2 marzo 1972 vengono formate:

a) una graduatoria degli aspiranti abilitati all'insegnamento od agli insegnamenti contemplati nella graduatoria stessa ed iscritti all'albo: i titoli di abilitazione sono determinati in base alla tabella B (colonna 4) annessa al citato D.M. 2 marzo 1972. La iscrizione all'albo s'intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti in base ai quali per effetto di disposizioni spe-

ciali sia stata disposta l'iscrizione stessa:

b) una graduatoria degli aspiranti non abilitati che siano forniti di titolo di studio (laurea o diploma) valido, ai sensi della tabella A (colonna 2) annessa al citato D.M. 2 marzo 1972 e dell'art. 6 del decreto medesimo (1).

Le graduatorie così formate danno adito a tutti i corrispondenti insegnamenti elencati nella tabella A (colonna 4) al citato D.M. 2 marzo 1972.

I titoli validi per l'inclusione nelle graduatorie degli insegnanti tecnico-pratici sono quelli indicati dalla tabella C (colonna 3) annessa al D.M. 2 marzo 1972.

Per gli insegnamenti per i quali non è prevista una classe di concorso a cattedre debbono essere compilate distinte graduatorie.

(1) Gli aspiranti all'incarico indicati nell'art. 6 del D.M. 2 marzo 1972 devono produrre, unitamente al titolo di studio un certificato di servizio dal quale risulti che prestano servizio in posti disponibili fino al termine del corrente anno scolastico.

Art. 9.

Presentazione delle domande e delle schede da parte dei nuovi aspiranti

Coloro che aspirano per la prima volta ad un incarico a tempo indeterminato o chiedono un incarico per insegnamento diverso da quello tenuto debbono far pervenire domanda in carta legale al Provveditore agli studi entro il 10 marzo 1972 indicando esattamente gli insegnamenti per cui hanno titolo ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 (1).

(1) Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio accettante.

E' ammessa la presentazione di domande a un solo Provveditore agli studi.

Nella domanda l'aspirante deve indicare il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'indirizzo; deve inoltre dichiarare se è in possesso della cittadinanza italiana, se è iscritto nelle liste elettorali e le eventuali condanne penali e sanzioni disciplinari riportate. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario del comune di residenza. Per i dipendenti statali di ruolo e non di ruolo e per gli insegnanti che si trovino in servizio durante il corrente anno scolastico in istituti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o istituto presso il quale prestano servizio.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

A) Per l'iscrizione nella graduatoria degli abilitati:

a) diploma o certificato di abilitazione all'insegnamento (è consentita la presentazione di tali documenti in copia autentica o in copia fotostatica autenticata) (3);

(3) Gli abilitati, che pur avendo fatto regolare richiesta non abbiano ancora ricevuto il certificato di abilitazione, produrranno una dichiarazione in carta semplice nella quale — sotto la propria responsabilità — indicheranno la classe o sottoclasse di esame per cui la abilitazione è stata conseguita nonché il risultato dell'esame

(per ogni abilitazione deve essere presentata una dichiarazione distinta).

b) certificato di laurea o diploma oppure originale o copia autentica o copia fotostatica autenticata. Qualora dal documento non risulti la votazione conseguita nel relativo esame, potrà essere presentato un altro certificato che attesti tale votazione;

c) dichiarazione in carta libera di iscrizione all'albo professionale degli insegnanti medi con l'indicazione del Provveditorato agli studi di iscrizione. Sono esonerati dalla presentazione di tale dichiarazione gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla nota n. 3; essi presenteranno il certificato di iscrizione all'albo professionale entro i termini previsti dal successivo art. 33;

d) certificato di residenza in carta legale di data non anteriore di tre mesi a quella della presente ordinanza;

e) scheda, che fa parte integrante della domanda, conforme a quella riprodotta nell'allegato 3 compilata a cura dell'interessato con l'indicazione delle preferenze in ordine agli insegnamenti e alle sedi nonché scheda conforme all'allegato n. 2.

B) Per l'inclusione nelle graduatorie dei non abilitati:

f) certificato di laurea o diploma, oppure originale o copia autentica o copia fotostatica autenticata. Qualora dal documento non risulti la votazione conseguita nel relativo esame potrà essere presentato altro certificato che ne attesti la votazione;

g) certificato di residenza in carta legale in data non anteriore di tre mesi a quella della presente ordinanza;

h) scheda, che fa parte integrante della domanda, conforme a quella riprodotta dall'allegato n. 3, compilata a cura dell'interessato con l'indicazione delle preferenze in ordine agli insegnamenti e alle sedi, nonché scheda conforme all'allegato n. 2.

I suindicati documenti, debbono essere presentati insieme alla domanda, a pena di nullità della domanda stessa. E' ammessa la regolarizzazione di documenti imperfetti nel termine stabilito dal Provveditore agli Studi.

Art. 14.

Valutazione del servizio militare e di altre attività

Il servizio militare per richiamo alle armi o per adempimento degli obblighi di leva, e l'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo a norma della legge 8 novembre 1966, n. 1033 e successive modificazioni, prestati senza che risulti demerito dopo il conseguimento del titolo di studio, che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie, sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica, senza limitazione per la valutazione del servizio e limitatamente all'ultimo decennio per la valutazione della qualifica.

Art. 21.

Domande di supplenza

Gli aspiranti a supplenze inclusi nelle graduatorie provinciali possono presentare domande di supplenza — in carta libera — direttamente ai capi di istituto destinatari entro il 10 settembre 1972.

Gli aspiranti non inclusi in graduatorie provinciali possono presentare domanda di supplenza, in carta legale, al capo di istituto, indicando esattamente l'insegnamento e gli insegnamenti cui aspirano.

Le domande devono essere prodotte ai capi d'istituto non più tardi del 16 settembre 1972.

Art. 28.

Assunzione del servizio

Il 10 ottobre 1972 cessano di

essere operanti tutte le riserve espresse in ordine alle precedenti accettazioni e le relative nomine diventano definitive; non è consentito accettare con riserva le nomine pervenute dopo la data suindicata.

Le nomine conferite dal Provveditore agli studi dopo il 10 ottobre 1972 nonché le nomine conferite dal capo d'istituto, devono essere notificate telegraficamente e devono essere accettate con lo stesso mezzo entro ventiquattro ore dall'ora di ricezione del telegramma di nomina, pena la decadenza dalla nomina stessa. Tali nomine non possono in alcun caso essere accettate con riserva.

Salvo quanto disposto dai commi precedenti, dopo l'assunzione del servizio non è consentito abbandonarlo per assumere l'insegnamento in altro istituto. L'insegnante che dopo aver assunto servizio abbandona l'insegnamento non può essere assunto in altro istituto anche di altra provincia; qualunque nomina va revocata non appena l'autorità scolastica, che l'ha disposta, venga a conoscenza dell'irregolare posizione dell'insegnante. Del suddetto divieto deve essere data esplicita comunicazione nelle lettere di nomina.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma è tuttavia consentito all'insegnante nominato dal capo d'istituto di lasciare la supplenza per accettare la nomina conferitagli dal Provveditore agli studi o altra supplenza per insegnamenti di fatto disponibili fino al 30 settembre.

Art. 35.

Decorrenza degli assegni

Agli insegnanti incaricati spetta il trattamento economico a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico, sempreché siano stati nominati in una cattedra o in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante nel corso dello stesso anno scolastico.

E' in ogni caso retribuito dal 1° ottobre l'incaricato il quale sia nominato per una cattedra o posto ad ore di insegnamento affidati provvisoriamente, nel corso dello stesso anno scolastico, ad altro insegnante che non sia stato retribuito per tale servizio.

Aggiunta di famiglia

Ad una interrogazione rivolta all'on. Misasi, il Ministro della P.I. ha così risposto:

"Circa la revisione delle quote di aggiunta di famiglia e della scala mobile va considerato che il Governo, con la operazione riassetto dei trattamenti economici e delle carriere, ha assunto impegni finanziari di rilevante portata che non consentono per ora altre operazioni sui trattamenti del personale dello Stato".

E' appena il caso di ricordare all'onorevole Misasi che i provvedimenti cui egli fa riferimento, malgrado il vertiginoso aumento del costo della vita, non hanno ancora prodotto gli effetti pratici che il personale attende dal giorno dell'approvazione delle leggi sul riassetto; per quanto riguarda l'amministrazione scolastica il 90 per cento degli insegnanti non ha ancora potuto "assaporare" i benefici della rilevante operazione finanziaria... a causa della lentezza con la quale si procede alla ristrutturazione delle carriere.

Disposizioni ufficiali Corsi abilitanti

Certi di fare cosa gradita ai nostri colleghi, pubblichiamo qui di seguito il testo del decreto ministeriale previsto dal comma 7 dell'art. 1 della Legge 6-12-1971, n. 1074, concernente la revisione e la integrazione delle classi di abilitazione e delle classi di concorso, decreto che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

VISTA la legge 15 dicembre 1955, n. 1440;

VISTO il Regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, approvato con D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972 e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

VISTO il Regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, approvato con D.P.R. 21 novembre 1966, n. 1298 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il R.D. 27 gennaio 1933, numero 153;

VISTE le tabelle delle classi di concorso a cattedre delle scuole di istruzione secondaria approvate con R.D. 11 febbraio 1941, n. 229;

VISTA la legge 7 febbraio 1958, numero 88;

VISTE le norme speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano, approvate con D.P.R. 13 novembre 1963, n. 2204;

VISTO il R.D. 16 ottobre 1934, numero 1840;

VISTO il D.L. 7 maggio 1948, numero 1277;

VISTO il D.M. 25 luglio 1970 concernente le lauree con efficacia abilitante ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 442;

VISTO il R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123 concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica;

VISTO il R.D.L. 7 gennaio 1926, n. 214;

VISTA la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

UDITO il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

UDITO il Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti;

DECRETA:

Art. 1

Le classi di abilitazione contemplate dalle tabelle annesse al D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972 e 21 novembre 1966, n. 1298 sono sostituite da quelle contemplate dalla tabella A annessa al presente decreto.

Nei casi in cui le classi di abilitazione comprendono sezioni aggiunte, l'abilitazione per una o più sezioni, da parte di chi sia in possesso del titolo di studio prescritto, può essere conseguita:

a) congiuntamente a quella per la classe relativa;

b) isolatamente, purché l'aspirante sia già in possesso dell'abilitazione per la classe relativa, conseguita ai sensi del presente decreto o dell'ordinamento precedente.

Ove la classe di abilitazione si articoli in sottoclassi, queste abilitano alle sole discipline o gruppo di discipline comprese nelle sottoclassi stesse.

Art. 2

Le lauree rilasciate ai sensi del D.M. 25 luglio 1970 hanno valore abilitante in relazione alle classi di concorso a cattedre XL e XLVI dell'annessa tabella B.

Art. 3

Le classi di concorso contemplate dalle tabelle annesse al R.D. 11 febbraio 1941, n. 229 sono sostituite da quelle contemplate dalla tabella B annessa al presente decreto.

Le classi di concorso indicate nella tabella B annessa al presente decreto danno adito alle cattedre costituite da uno o più insegnamenti relativi ad istituti dello stesso tipo, elencati nella colonna n. 4 della annessa tabella A.

Art. 4

Coloro che nei concorsi a cattedre di cui all'art. 7, comma tredicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 avranno ottenuto la votazione richiesta per l'abilitazione, saranno considerati abilitati per tutte le discipline contemplate dalla classe di abilitazione ed eventualmente dalla sezione aggiunta che, ai sensi della tabella A annessa al presente decreto, ammettono a dette classi di concorso.

Art. 5

Le tabelle C, D ed E annesse al presente decreto contemplano le clas-

si di concorso, rispettivamente; a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti tecnici e negli istituti professionali, a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti d'arte e a posti di assistente nei licei artistici; fissano, inoltre, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi e i posti ai quali i concorsi stessi danno adito.

Art. 6

Nella fase di prima applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, coloro i quali sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. 21 novembre 1966, n. 1298 e dall'art. 2 del D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1127 per l'ammissione agli esami di abilitazione per l'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nella scuola media, conseguiti posteriormente all'anno accademico 1968-69, sono ammessi a partecipare ai concorsi previsti dall'art. 1 della citata legge n. 1074, purché in servizio alla data del presente decreto in posti disponibili fino al termine dell'anno scolastico 1971-72.

Art. 7

Nella fase di prima attuazione dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, i titoli di abilitazione dichiarati validi per gli insegnamenti degli istituti professionali, secondo le tabelle di corrispondenza annesse alle ordinanze annuali emanate a norma dell'art. 13 della legge 13 giugno 1969, n. 282, o dichiarati tali dai Consigli d'Amministrazione degli istituti stessi ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono utili, nei confronti dei docenti in servizio negli istituti professionali alla data del presente decreto, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti relative alle classi di concorso che comprendono gli insegnamenti predetti, anche se detti titoli non sono compresi fra quelli contemplati dalla tabella B annessa al presente decreto per l'ammissione al concorso.

I titolari di materie tecniche commerciali delle cessate scuole secondarie di avviamento professionale che non siano forniti di uno dei titoli di abilitazione contemplati nella colonna n. 4 dell'annessa tabella B in corrispondenza della classe di concorso di discipline e tecniche commerciali e aziendali, e che non abbiano ottenuto, per insufficienza di posti, la nomina nel ruolo degli insegnanti di materie tecniche commerciali degli istituti professionali a seguito del concorso speciale indetto ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 15 novembre 1963, n. 2064, potranno essere inclusi nella graduatoria nazionale permanente di discipline e tecniche commerciali e aziendali.

I docenti di cui ai precedenti commi potranno ottenere la nomina in ruolo, relativamente alle suddette classi di concorso, per svolgere l'insegnamento soltanto negli istituti professionali.

Roma, 2 marzo 1972

IL MINISTRO

TABELLA A

Classi di abilitazione

1) Aerotecnica e tecnologie aeronautiche

Laurea in: ingegneria aeronautica; ingegneria industriale - sottosezione aeronautica; Ufficiali del Genio aeronautico - Ruolo ingegneri, provenienti dal S.P.E.

2) Applicazioni tecniche

Laurea in: architettura; discipline nautiche; scienze agrarie; scienze forestali; laurea in ingegneria. Fino a quando non sarà attuato il riordinamento degli studi universitari e comunque non oltre il 30 settembre 1974, sono inoltre validi:

I - Applicazioni tecniche maschili

— per applicazioni tecniche maschili, i diplomi di geometra; perito industriale, agrario o nautico, nonché i diplomi di maturità professionale nel settore industriale, con esclusione di qualsiasi equipollenza;

II - Applicazioni tecniche femminili

— per applicazioni tecniche femminili, i diplomi di magistero professionale per la donna e di istituto tecnico-femminile, nonché i diplomi di maturità professionale del settore femminile, con esclusione di qualsiasi equipollenza.

3) Arte mineraria

Laurea in: ingegneria chimica; ingegneria industriale - sottosezione chimica; ingegneria mineraria.

4) Arte dei metalli e dell'oreficeria

Laurea in architettura; Diploma dell'Accademia di Belle Arti.

Fino a quando non sarà attuato il riordinamento degli studi universitari, sono inoltre validi i seguenti titoli: diploma di maturità artistica; diploma di maturità d'arte applicata, diploma di maestro d'arte.

5) Arti della ceramica e del vetro

Laurea in architettura; Diploma dell'Accademia di Belle Arti.

Fino a quando non sarà attuato il riordinamento degli studi universitari, sono inoltre validi i seguenti titoli: diploma di maturità artistica; diploma di maturità d'arte applicata, diploma di maestro d'arte.

6) Arti della grafica pubblicitaria, della fotografia e della stampa

Laurea in architettura; Diploma dell'Accademia di Belle Arti.

Fino a quando non sarà attuato il riordinamento degli studi universitari, sono inoltre validi i seguenti titoli: diploma di maturità artistica; diploma di maturità d'arte applicata, diploma di maestro d'arte.

7) Arti del tessuto, moda e costume

Laurea in architettura; Diploma dell'Accademia di Belle Arti.

Fino a quando non sarà attuato il riordinamento degli studi universitari, sono inoltre validi i seguenti titoli: diploma di maturità artistica; diploma di maturità d'arte applicata, diploma di maestro d'arte.

8) Chimica

Laurea in: chimica; chimica industriale; ingegneria chimica, ingegneria mineraria; ingegneria industriale - sottosezione chimica; chimica e tecnologia farmaceutica.

9) Chimica agraria e scienze dell'alimentazione

Laurea in: chimica e farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica; chimica; scienze agrarie; scienze forestali; scienze delle preparazioni alimentari; scienze biologiche; scienze della produzione animale; farmacia; chimica industriale; ingegneria chimica.

9-a) Scienze agrarie e tecniche di conduzione aziendale

Laurea in: scienze agrarie; scienze forestali.

10) Chimica industriale

Laurea in: chimica industriale; ingegneria chimica; ingegneria mineraria; ingegneria industriale; sottosezione chimica.

11) Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni

Laurea in: discipline nautiche, astronomia; matematica; fisica; matematica e fisica; laurea in ingegneria congiunte ad attestato del Ministero della Difesa - aeronautica - relativo alla frequenza e al superamento del corso per controllore della circolazione aerea; ufficiale controllore della circolazione aerea, proveniente dall'Accademia aeronautica, già S.P.E.

12) Costruzioni navali, teoria della nave

Laurea in: ingegneria navale; ingegneria navale e meccanica.

13) Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico

Laurea in ingegneria civile o in architettura.

14) Cultura latina

Laurea in: lettere; filosofia, materie letterarie; pedagogia; lingue e letterature straniere moderne; lingue e letterature straniere rilasciate da qualunque facoltà o istituto universitario (compreso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli per le sue lauree in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale e occidentale), purché il candidato, fornito di tale laurea in lingue e letterature straniere, abbia sostenuto l'esame biennale in lingua e letteratura latina.

15) Dattilografia, tecniche della duplicazione e calcolo a macchina

Diploma di maturità classica, scientifica, magistrale, artistica, tecnica professionale, d'arte applicata.

16) Disciplina e tecniche commerciali e aziendali

Laurea in: economia e commercio; economia aziendale; scienze economiche e commerciali; scienze economiche e bancarie; scienze economico-marittime; scienze statistiche ed attuariali.

16-a) Discipline tecniche turistiche e alberghiere

Laurea in: economia e commercio; economia aziendale; scienze economiche e commerciali; scienze economiche e bancarie; scienze economico-

marittime; scienze statistiche ed attuariali.

17) Discipline geometrico-architettoniche, arredamento, scenotecnica

Laurea in architettura; Diploma dell'Accademia di Belle arti, corso per la scenografia.

Fino a quando non sarà attuato il riordinamento degli studi universitari, sono inoltre validi i seguenti titoli: diploma di maturità artistica; diploma di maturità d'arte applicata, diploma di maestro d'arte.

18) Discipline giuridiche ed economiche

Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche; scienze economiche e commerciali; scienze statistiche e demografiche; economia e commercio; scienze economico-marittime; scienze coloniali rilasciate dall'Istituto superiore orientale di Napoli; scienze statistiche ed economiche; scienze economiche e bancarie.

19) Discipline pittoriche

Diploma dell'Accademia di Belle Arti.

Fino a quando non sarà attuato il riordinamento degli studi universitari, sono inoltre validi i seguenti titoli: diploma di maturità artistica; diploma di maturità d'arte applicata, diploma di maestro d'arte.

20) Discipline plastiche

Diploma dell'Accademia di Belle Arti.

Fino a quando non sarà attuato il riordinamento degli studi universitari, sono inoltre validi i seguenti titoli: diploma di maturità artistica; diploma di maturità d'arte applicata, diploma di maestro d'arte.

21) Disegno

Laurea in architettura; licenza di accademia di belle arti purché congiunta a diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; diploma di maturità artistica; licenza di istituto d'arte; diploma di maturità professionale per la tecnica della grafica e della pubblicità.

22) Disegno tecnico

Lauree in: ingegneria; architettura; diploma di architetto; laurea delle scuole superiori di architettura o delle sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici.

22-a) Disegno tecnico e artistico

Laurea in architettura.

23) Economia delle comunità

Qualsiasi laurea congiunta a diploma di magistero professionale per la donna o d'istituto tecnico femminile, ovvero a diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili.

24) Edizione e linguaggio per la cinematografia e la televisione

Accertamento dei titoli professionali ai sensi dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

25) Educazione artistica

Laurea in architettura; licenza di Accademie di Belle Arti purché congiunta a diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; diploma di maturità artistica; licenza di istituto d'arte; diploma di maturità artistica; licenza di istituto d'arte; diploma di maturità professionale per la tecnica della grafica e della pubblicità.

26) Educazione fisica

Diploma degli istituti superiori di educazione fisica.

Agli esami sono ammessi anche gli insegnanti incaricati di educazione fisica che abbiano frequentato con profitto per almeno due anni gli istituti propedeutici di educazione fisica (i Collegi annessi alle cessate Accademie di educazione fisica di Roma ed Orvieto), o il corso di perfezionamento svolto a Torino nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti dal Ministero della Pubblica Istruzione negli anni 1953, 1954 e 1955 in possesso dei requisiti di servizio di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 e coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità a conclusione dei corsi istituiti con la citata legge.

27) Educazione musicale

Diploma di: composizione; composizione polifonica vocale; musica corale e direzione del coro; strumentazione per banda; direzione di orchestra; organo; pianoforte; violino; viola; arpa; violoncello; contrabbasso, strumenti a fiato; diploma superiore di canto.

28) Elettronica

Laurea in: fisica; ingegneria elettronica; ingegneria nucleare.

29) Elettrotecnica

Laurea in: fisica; ingegneria elettronica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria nucleare; ingegneria industriale (sottosezione elettrotecnica).

29-a) Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche

Laurea in: ingegneria elettronica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria nucleare; ingegneria industriale (sottosezione elettrotecnica).

30) Geografia

Laurea in: geografia; qualsiasi laurea per il cui conseguimento il candidato abbia seguito almeno due insegnamenti di geografia o un insegnamento biennale di geografia.

31) Igiene, anatomia, fisiologia, patologia

Laurea in: medicina e chirurgia; scienze biologiche.

31-a) Tecnologia odontotecnica

Laurea in: medicina e chirurgia con specializzazione in odontoiatria.

31-b) Tecnologia radiologica

Laurea in: medicina e chirurgia con specializzazione in radiologia medica.

32) Informatica

Laurea in: ingegneria elettronica; scienze dell'informazione; fisica; matematica; economia e commercio; scienze economiche e commerciali; laurea in scienze statistiche.

33) Italiano nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana

Laurea in: lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia.

34) Lingua e letteratura straniera

Laurea in: lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne; lingue e letterature e istituzioni dell'Europa Orientale; lingue, letterature e istituzioni dell'Europa Occidentale, lingue e letterature slave rilasciate dall'Istituto Universitario Orientale di Napoli o dal medesimo Istituto con la precedente denominazione di Istituto Superiore Orientale di Napoli; lingue e letterature Orientali; lingue e civiltà Orientali (1) (2).

(1) Il candidato è ammesso al corso o ai corsi limitatamente alle lingue seguite in corsi pluriennali universitari.

(2) Nel diploma va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l'abilitazione.

35) Lingua straniera

Laurea in: lingua e letteratura straniera; lingua e letteratura straniera moderne; lingue e letterature e istituzioni dall'Europa Orientale, lingue, letteratura e istituzioni dell'Europa Occidentale, lingue e letterature slave rilasciate dall'Istituto Universitario Orientale di Napoli o dal medesimo Istituto con la precedente denominazione di Istituto Superiore Orientale di Napoli; lingue e letterature orientali; lingue e civiltà orientali (1) (2).

(1) Il candidato è ammesso al corso o ai corsi limitatamente alle lingue seguite in corsi pluriennali universitari.

(2) Nel diploma va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l'abilitazione.

36) Matematica applicata

Laurea in: matematica; scienze matematiche; matematica e fisica; fisica; scienze fisiche e matematiche; scienza dell'informazione; economia e commercio; scienze economiche e commerciali; scienze economico-marittime; scienze statistiche; lauree in ingegneria.

37) Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali

Laurea in: matematica; scienze matematiche; fisica; matematica e fisica; scienze naturali; chimica; chimica industriale; astronomia; scienze biologiche; scienze geologiche.

38) Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

Laurea in: lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia.

38-a) Latino

Laurea in: lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia.

38-b) Latino e greco

Sono ammessi soltanto i candidati in possesso di laurea in lettere, a indirizzo classico.

39) Materie letterarie nella scuola media

Laurea in: lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia.

40) Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana

Laurea in: lettere; filosofia, materie letterarie; pedagogia.

40-a) Latino

Laurea in: lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia.

40-b) Latino e greco

Laurea in: lettere classiche.

1) Materia letteraria nella scuola media con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana
 Laurea in: lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia.

12) Meccanica, macchine e disegno
 Laurea in: ingegneria civile (sezioni trasporti e idraulica); ingegneria meccanica; ingegneria navale e meccanica; ingegneria mineraria; ingegneria chimica; ingegneria aeronautica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria industriale.

12-a) Impianti industriali, disegno
 Laurea in: ingegneria civile (sezioni trasporti e idraulica); ingegneria meccanica; ingegneria navale e meccanica; ingegneria mineraria; ingegneria chimica; ingegneria aeronautica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria industriale.

12-b) Termotecnica, impianti termotecnici e disegno
 Laurea in: ingegneria meccanica; ingegneria navale e meccanica; ingegneria mineraria; ingegneria industriale; ingegneria civile - sezione trasporti e idraulica.

12-c) Impianti metallurgici e disegno
 Laurea in: ingegneria meccanica; ingegneria mineraria; ingegneria chimica; ingegneria industriale.

12-d) Impianti di materie plastiche e cartiere e disegno
 Laurea in: ingegneria meccanica; ingegneria chimica; ingegneria industriale.

12-e) Impianti di concerie
 Laurea in: ingegneria meccanica; ingegneria chimica; ingegneria industriale.

43) Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno
 Laurea in: ingegneria chimica; ingegneria meccanica; chimica industriale; ingegneria industriale - sottosezioni chimica e meccanica.

44) Mineralogia e geologia
 Laurea in: ingegneria mineraria, ingegneria civile; ingegneria chimica; ingegneria industriale - sottosezione chimica; scienze geologiche; scienze naturali.

45) Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale
 Qualsiasi laurea congiunta a diploma di perito industriale per la tessitura o di perito per la confezione industriale.

46) Navigazione aerea e meteorologia aeronautica
 Laurea in: discipline nautiche; fisica; matematica; matematica e fisica; astronomia; laurea in ingegneria più brevetto di navigazione di I e II classe; ufficiale pilota dell'Aeronautica militare, proveniente dall'Accademia aeronautica, già in S.P.E.

47) Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali
 Laurea in: discipline nautiche; ufficiali di Marina provenienti dall'Accademia navale, già in S.P.E.

48) Progettazione artistica
 Laurea in architettura; diploma dell'Accademia di Belle Arti.
 Fino a quando non sarà attuato il riordinamento degli studi universitari, sono inoltre validi i seguenti titoli: diploma di maturità artistica; diploma di maturità d'arte applicata, diploma di maestro d'arte.

49) Psicologia sociale e pubbliche relazioni
 Laurea in: filosofia; pedagogia; psicologia; lettere; materie letterarie; storia; sociologia; scienze politiche; giurisprudenza.

50) Scienze fisiche
 Laurea in: fisica; matematica e fisica.

50-a) Matematica
 I titoli predetti.

51) Scienze matematiche
 Laurea in: matematica; scienze matematiche; matematica e fisica; fisica; scienze fisiche e matematiche; scienze dell'informazione; scienze statistiche, demografiche e attuariali.

51-a) Fisica
 I titoli predetti escluse le lauree in: scienze dell'informazione e scienze statistiche, demografiche e attuariali.

52) Scienze naturali, chimica e geografia
 Laurea in: scienze naturali; scienze biologiche; scienze geologiche; scienze agrarie; scienze forestali.

53) Scienze umane
 Laurea in: filosofia; pedagogia; psicologia; lettere; materie letterarie; storia.

53-a) Storia
 Laurea in: filosofia; pedagogia; psicologia; lettere; materie letterarie; storia.

54) Stenografia
 Diploma di maturità classica, scientifica magistrale, artistica, tecnica, professionale, d'arte applicata.

55) Stenografia nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana
 Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (maturità classica, scientifica, magistrale, artistica, tecnica, professionale, d'arte applicata).

56) Storia dell'arte
 Laurea in: lettere; materie letterarie; storia; architettura.

57) Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva
 Accertamento dei titoli professionali ai sensi dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

58) Tecnologia fotografica e cinematografica
 Laurea in: chimica; chimica industriale; fisica; ingegneria chimica; ingegneria industriale - sottosezione chimica.

59) Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole
 Laurea in: ingegneria chimica; chimica industriale; scienza delle preparazioni alimentari; ingegneria industriale - sottosezione chimica.

60) Tecnologia meccanica
 Laurea in: ingegneria civile - sezione trasporti; ingegneria meccanica; ingegneria navale e meccanica; ingegneria aeronautica; ingegneria mineraria; ingegneria industriale - sottosezioni meccanica e aeronautica.

60-a) Tecnologia meccanica dell'orologeria
 Laurea in: ingegneria civile - sezione trasporti; ingegneria meccanica; ingegneria navale e meccanica; ingegneria aeronautica; ingegneria mineraria; ingegneria industriale - sottosezioni meccanica o aeronautica.

61) Tecnologia tessile
 Laurea in: ingegneria meccanica; ingegneria industriale - sottosezione meccanica; diploma di perito tessile o magliere, congiunto a laurea.

62) Tecnologia delle arti applicate
 Laurea in: scienze naturali; scienze biologiche; scienze geologiche; scienze agrarie; scienze forestali; geografia; chimica; chimica industriale; chimica e farmacia; farmacia; architettura; lauree in ingegneria.

63) Topografia e disegno topografico
 Laurea in: ingegneria civile; ingegneria mineraria; ingegneria industriale.

64) Zootecnica
 Laurea in: scienze della produzione animale; scienze agrarie; scienze forestali; medicina veterinaria.

TABELLA B

CLASSI DI CONCORSO NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E ARTISTICA

- I - Aerotecnica e tecnologie aeronautiche (1)
- II - Applicazioni tecniche femminili (2 - 11)
- III - Applicazioni tecniche (2 - 1)
- IV - Arte mineraria (3)
- V - Arti dei metalli e dell'oreficeria (4)
- VI - Arti della ceramica e del vetro (5)
- VII - Arti della grafica pubblicitaria, della fotografia e della stampa (6)
- VIII - Arti del tessuto, moda e costume (7)
- IX - Chimica (8 - 10)
- X - Chimica e industrie agrarie (9)
- XI - Chimica industriale (10)
- XII - Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche (11)
- XIII - Costruzioni navali e teoria della nave (12)
- XIV - Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico (13)
- XV - Cultura latina (14)
- XVI - Dattilografia, tecniche della duplicazione e calcolo a macchina (15)
- XVII - Discipline tecniche commerciali e aziendali (16)
- XVIII - Discipline geometrico-architettoniche, arredamento, scenotecnica (17)
- XIX - Discipline giuridiche ed economiche (18)
- XX - Discipline pittoriche (19)
- XXI - Discipline plastiche (20)
- XXII - Disegno e storia dell'arte (21)
- XXIII - Disegno tecnico (22)
- XXIV - Disegno tecnico e artistico (22a)
- XXV - Economia delle comunità (23)
- XXVI - Edizioni e linguaggio per la cinematografia e la televisione (24)
- XXVII - Educazione artistica (25)
- XXVIII - Educazione fisica (26)
- XXIX - Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado (27)
- XXX - Educazione musicale nella scuola media (27)
- XXXI - Elettronica (28)
- XXXII - Elettronica (29)
- XXXIII - Fisica (31)
- XXXIV - Geografia (30)
- XXXV - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia (31)
- XXXVI - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia odontotecnica (31a)
- XXXVII - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia radiologica (31)
- XXXVIII - Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche (29a)
- XXXIX - Informatica (32)
- XL - Italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media (39)
- XLI - Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena (33)
- XLII - Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento tedesca (33)
- XLIII - Lingua e letteratura straniera (34)
- XLIV - Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena (33)
- XLV - Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento tedesca (33)
- XLVI - Lingua straniera (35)
- XLVII - Matematica (51)
- XLVIII - Matematica applicata (36)
- XLIX - Matematica e fisica (50a - 51a)
- L - Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali (37)
- LI - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado (38)

- LII - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale (38a)
- LIII - Materie letterarie, latino e greco nel liceo (38b)
- LIV - Materie letterarie negli istituti di istruzione di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena (40)
- LV - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale con lingua d'insegnamento slovena (40a)
- LVI - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico con lingua d'insegnamento slovena (40b)
- LVII - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua d'insegnamento tedesca (40)
- LVIII - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale con lingua d'insegnamento tedesca (40a)
- LIX - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico con lingua di insegnamento tedesca (40b)
- LX - Meccanica, macchine e disegno (42)
- LXI - Meccanica, macchine, impianti di concerie (42e)
- LXII - Meccanica, macchine, impianti di materie plastiche, cartiere e disegno (42d)
- LXIII - Meccanica, macchine, impianti industriali e disegno (42a)
- LXIV - Meccanica, macchine, impianti metallurgici e disegno (42c)
- LXV - Meccanica, macchine, termotecnica, impianti termotecnici e disegno (42b)
- LXVI - Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno (43)
- LXVII - Mineralogia e geologia (44)
- LXVIII - Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale (45)
- LXIX - Navigazione aerea e meteorologia aeronautica (46)
- LXX - Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali (47)
- LXXI - Progettazione artistica (48)
- LXXII - Psicologia sociale e pubbliche relazioni (49)
- LXXIII - Scienza dell'alimentazione (9)
- LXXIV - Scienze agrarie e tecniche di conduzione aziendale (9a)
- LXXV - Scienze naturali, chimica e geografia (52)
- LXXVI - Scienze umane (53)
- LXXVII - Scienze umane e storia (53a)
- LXXVIII - Sloveno, latino, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media con lingua d'insegnamento slovena (41)
- LXXIX - Stenografia (54)
- LXXX - Stenografia dattilografia, tecnica della duplicazione e calcolo a macchina (15 + 54)
- LXXXI - Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena (55)
- LXXXII - Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua di insegnamento tedesca (55)
- LXXXIII - Storia dell'arte (56)
- LXXXIV - Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva (57)
- LXXXV - Tecniche turistiche e alberghiere (16a)
- LXXXVI - Tecnologia fotografica e cinematografica (58)
- LXXXVII - Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole (59)
- LXXXVIII - Tecnologia meccanica (60)
- LXXXIX - Tecnologia meccanica dell'orologeria (60a)
- XC - Tecnologia tessile (61)
- XCI - Tecnologia delle arti applicate (62)
- XCII - Tedesco, latino, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media con lingua di insegnamento tedesca (41)
- XCIII - Topografia e disegno topografico (63)
- XCIV - Zootecnica (64)

TABELLA C

- CLASSI DI CONCORSO A POSTI DI INSEGNANTE TECNICO-PRACTICO NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA**
- I - Esercitazioni aeronautiche
 - II - Esercitazioni di assistenza all'infanzia
 - III - Esercitazioni di ceramica
 - IV - Esercitazioni di circolazione aerea
 - V - Esercitazioni di comunicazioni
 - VI - Esercitazioni di cucina
 - VII - Esercitazioni di disegno artistico di tessuti
 - VIII - Esercitazioni di economia domestica
 - IX - Esercitazioni negli Istituti tecnici per geometri
 - X - Esercitazioni nautiche
 - XI - Esercitazioni di odontotecnica
 - XII - Esercitazioni di officina meccanica, agricola e di macchine agricole
 - XIII - Esercitazioni pratiche negli istituti tecnici commerciali
 - XIV - Esercitazioni di radiologia medica
 - XV - Esercitazioni di sala-bar
 - XVI - Esercitazioni di sartoria
 - XVII - Esercitazioni di segreteria e amministrazione di albergo e di portineria, pratica di agenzia
 - XVIII - Esercitazioni di teoria della nave e di costruzioni navali
 - XIX - Esercitazioni agrarie
 - XX - Laboratorio di aerotecnica, costruzioni e tecnologie aeronautiche
 - XXI - Laboratorio di chimica e chimica industriale
 - XXII - Laboratorio di elettronica e reparti di lavorazione
 - XXIII - Laboratorio di elettrotecnica
 - XXIV - Laboratorio di fisica atomica e nucleare e strumentazione
 - XXV - Laboratorio di fisica e fisica applicata
 - XXVI - Laboratorio di industrie ceramiche, officina e macchine agricole
 - XXVII - Laboratorio di macchine a fluido
 - XXVIII - Laboratorio di meccanica e tecnologia e reparto di lavorazione

- XXIX - Laboratorio di oreficeria
- XXX - Laboratorio di tecnologia cartaria ed esercitazione di cartiera
- XXXI - Laboratorio di tecnologia tessile, magliera, officina tessile, filatura e tessitura, reparti di tecnologia magliera
- XXXII - Laboratorio e reparti di lavorazione per le arti grafiche
- XXXIII - Laboratorio e reparti di lavorazione per l'industria mineraria
- XXXIV - Laboratorio tecnologico per l'edilizia e esercitazioni di topografia
- XXXV - Reparti di lavorazione per le arti fotografiche e cinematografiche

TABELLA D

CLASSI DI CONCORSO A POSTI DI INSEGNANTE DI ARTE APPLICATA NEGLI ISTITUTI D'ARTE

- I - Esercitazioni di ceramica e vetro
- II - Esercitazioni di discipline della grafica, della fotografia e della stampa
- III - Esercitazioni di discipline pittoriche
- IV - Esercitazioni di discipline plastiche
- V - Esercitazioni di metalli e oreficeria
- VI - Esercitazioni di modellista e arredamento
- VII - Esercitazioni di tessuto e abbigliamento

TABELLA E

CLASSI DI CONCORSO A POSTI DI ASSISTENTE NEI LICEI ARTISTICI

- I - Assistenza alla cattedra di: figura e ornato modellato
- II - Assistenza alla cattedra di: figura disegnata e ornato disegnato
- III - Assistenza alla cattedra di: disegno geometrico, prospettiva ed elementi di architettura

Corsi abilitanti speciali

Art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074

Circolare n. 267/A5 del 16 marzo 1972.

Il decreto ministeriale previsto dal comma 7 dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente la revisione e l'integrazione delle classi di abilitazione e delle classi di concorso, è stato preparato entro il termine previsto dalla legge medesima (2 marzo 1972) ed è già in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

E' ora intendimento di questo Ministero dar inizio con ogni possibile rapidità all'organizzazione dei corsi speciali, di cui all'art. 5 della legge citata, al fine di consentire la conclusione entro la chiusura del corrente anno.

E', pertanto, in corso di elaborazione l'Ordinanza prevista dallo stesso art. 5 per la determinazione dei criteri per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi speciali, delle direttive generali per la formulazione dei relativi piani di studio e delle modalità di svolgimento delle prove finali; l'ordinanza sarà poi sottoposta all'esame ed al parere del comitato centrale di cui all'art. 3 della legge n. 1074.

Nel frattempo si ritiene necessario dar immediato avvio alle procedure per l'iscrizione ai corsi speciali, ora che, con l'emanazione del decreto indicato all'inizio della presente circolare, gli interessati possono prendere visione delle classi di abilitazione e dei titoli di studio richiesti per l'ammissione a ciascun corso abilitante.

Si otterranno, in tal modo, tempestivamente anche gli elementi sul numero degli aspiranti, da tenere presente per l'emanazione dell'Ordinanza prevista dall'art. 5 della legge più sopra citata.

Saranno organizzati i corsi speciali per tutte le classi di abilitazione per le quali vi siano aspiranti.

Le classi di abilitazione e le eventuali sottoclassi e sezioni sono indicate nella tabella A annessa al decreto ministeriale indicato più sopra.

L'iscrizione e la frequenza dei corsi speciali è gratuita; la tassa d'esame sarà pagata insieme con la domanda di ammissione all'esame medesimo.

Possono chiedere l'iscrizione ai corsi speciali, ai sensi della legge n. 1074:

- a) gli insegnanti di ruolo di istituti e scuole di istruzione secondaria statali;
- b) gli insegnanti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, in servizio in scuole statali. Non possono invece chiedere di partecipare ai corsi speciali gli insegnanti non di ruolo con nomina di supplenza annuale, qualunque sia la durata della supplenza;
- c) i maestri di ruolo, sia quelli

che prestano servizio nella scuola media in posizione di comando, sia quelli che continuano a prestare servizio nella scuola elementare;

d) i maestri elementari con incarico a tempo indeterminato;

e) gli insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici e professionali, gli insegnanti d'arte applicata negli istituti d'arte e di assistenti nei licei artistici (non per gli insegnamenti attualmente impartiti, per cui non esistono classi di abilitazione, ma per insegnamenti diversi, per i quali abbiano il titolo di studio, secondo i chiarimenti che si danno nel seguito della presente circolare).

Coloro che aspirano a partecipare ai corsi speciali devono essere in possesso del titolo di studio prescritto nella colonna 2 della Tabella A allegata al D.M. 2-3-1972 o di titolo di studio valido per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 e 21 novembre 1966, n. 1298 e successive modificazioni e integrazioni.

In deroga alle predette disposizioni sul possesso di titolo di studio valido, ai sensi del D.M. 2 marzo 1972, oppure secondo l'ordinamento precedentemente in vigore, possono essere ammessi ai predetti corsi gli insegnanti degli istituti professionali incaricati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, nonché gli insegnanti incaricati degli istituti d'arte e dei licei artistici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge n. 1074, anche se in possesso di titoli di studio non compresi fra quelli previsti dalla tabella A allegata al D.M. 2 marzo, ma di grado pari ad essi, nonché gli insegnanti incaricati di materie tecnico-professionali negli istituti professionali, in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto, sempreché alla data d'inizio dei corsi abbiano prestato il corrispondente insegnamento per almeno cinque anni, con qualifica non inferiore a "buono", in seguito a nomina conferita ai sensi della richiamata legge 15 febbraio 1963, n. 354, e in base a graduatorie formate con i criteri di cui al comma primo, secondo e quarto dell'art. 1 della stessa legge (art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074).

Gli insegnanti i quali aspirano ad essere ammessi ad un corso per il quale non sia stato possibile individuare un appropriato titolo di studio di ammissione, ma è stato prescritto l'accertamento dei titoli artistici o professionali ai sensi dell'art. 9 della legge 1074 (classi di abilitazione 24 e 57) dovranno allegare alla domanda i



titoli predetti. L'accertamento della loro validità ai fini dell'ammissione al corso sarà effettuato dalle commissioni regionali e provinciali di cui agli artt. 4 e 20 della più volte citata legge 1074.

Ai corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca in provincia di Bolzano, sono ammessi anche coloro che siano in possesso di uno dei corrispondenti titoli accademici austriaci ritenuti equivalenti ai titoli accademici italiani di cui al decreto del ministro per la pubblica istruzione del 4 settembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 14 settembre 1956 e successive integrazioni.

Ai prossimi corsi speciali per l'abilitazione all'insegnamento nelle predette scuole potranno anche essere ammessi coloro che, avendo prestato due anni di servizio con qualifica non inferiore a "buono" nelle rispettive scuole di istruzione secondaria con insegnamento di lingua diversa da quella italiana, siano in possesso del titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione. Gli insegnanti i quali si trovano in tali condizioni saranno ammessi ai corsi con riserva, se il Consiglio Superiore non abbia avuto la possibilità di pronunciarsi prima dell'inizio dei corsi medesimi.

Le domande, in carta legale, per la partecipazione ai corsi dovranno essere presentate entro il 5 aprile 1972.

Ciascun aspirante può chiedere di essere ammesso ad una sola delle classi o sottoclassi di abilitazione. Peraltro, nel caso in cui le classi di abilitazione comprendono sezioni aggiunte, gli interessati potranno chiedere di seguire:

1) il corso relativo alla sola classe base (materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - classe 38 - a titolo di esempio);

2) il corso relativo alla sola o alle sole sezioni quando essi siano in possesso dell'abilitazione per le discipline comprese nella classe base (sezione di latino o di greco oppure sezioni di latino e greco - classi 38a e 38b);

3) congiuntamente i corsi relativi alla classe ed alla o alle sezioni aggiunte, per il conseguimento dell'abilitazione per la classe base e per le sezioni relative (materie letterarie ed insieme sezioni di latino e di greco).

E' possibile, inoltre, chiedere di essere ammessi contemporaneamente a corsi abilitanti relativi a più classi di abilitazione quando esse, nel loro insieme, possono corrispondere ad una cattedra unica (a titolo di esempio: classe di stenografia e classe di dattilografia, tecnica della duplicazione e calcolo a macchina).

Naturalmente delle particolari ipotesi sopraindicate si terrà conto nell'organizzazione dei corsi.

E' appena il caso di far rilevare che l'aspirante il quale sia docente non di ruolo in istituti di istruzione secondaria ed artistica (per i docenti già di ruolo e per i maestri è ovvio che la domanda di ammissione non può che essere presentata per insegnamenti diversi da quelli ora imparati) ed abbia, per il titolo di studio posseduto, il requisito per essere ammesso a più corsi abilitanti, può liberamente scegliere il corso che intende frequentare anche se si riferisce a discipline o gruppo di discipline diverse da quelle in atto insegnate.

La domanda di ammissione ai corsi abilitanti dovrà essere presentata nel termine suindicato al capo di istituto (presidi nelle scuole o istituti di istruzione secondaria, direttori di istituto d'istruzione artistica o direttori didattici).

L'aspirante il quale presta servizio in più di una scuola presenterà la domanda al capo d'istituto presso il quale ha il maggior numero di ore.

Il capo di istituto autenticcherà la firma dell'aspirante e ne attesterà il possesso dei requisiti richiesti per la ammissione al corso (titolo di studio idoneo secondo la domanda presentata, status di docente di ruolo o di incaricato a tempo indeterminato o di maestro di ruolo ecc.), tenuto conto che il possesso dei detti requisiti risulta dagli atti della scuola; in caso diverso - il che può verificarsi limitatamente al titolo di studio, per il maestro tuttora in servizio nella scuola elementare - il candidato dovrà allegare alla domanda la documentazione occorrente.

Il capo di istituto entro il giorno successivo (6 aprile) trasmetterà le domande, raggruppate per classi di abilitazione al competente Provveditore agli studi.

Il Provveditore agli studi, verificata l'attestazione apposta dal capo d'istituto o accertato il possesso dei requisiti dall'allegata documentazione, invierà le domande al Sovrintendente scolastico regionale o interregionale entro il 13 aprile.

Il fine di rendere più rapida la raccolta delle domande stesse e l'acquisizione degli elementi che la Commissione regionale e provinciale, di cui all'art. 4 della legge, dovrà tenere

presenti nel formulare il piano istitutivo dei corsi, le domande saranno raccolte in plichi separati per ciascuna classe di abilitazione; ad ogni plico sarà aggiunto l'elenco alfabetico degli aspiranti, le cui domande sono comprese nel plico.

Al tutto, infine, i Provveditori agli studi vorranno allegare un prospetto nel quale siano indicati per ciascuna classe di abilitazione e per ciascuna comune il numero delle domande presentate (i maestri in servizio nelle scuole elementari saranno sommati ai docenti di scuola secondaria e artistica dello stesso comune e del comune più vicino). Una copia del predetto prospetto numerico sarà inviata anche a questo Ministero.

Si ritiene che il lavoro così ripartito fra i capi di istituto o i provveditori agli studi possa accelerare i successivi adempimenti di competenza dei Sovrintendenti scolastici.

Le norme predette vanno applicate, con i necessari adattamenti, all'organizzazione dei corsi provinciali di Trento e Bolzano, nonché nei riguardi dei corsi diretti al personale docente delle scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano.

Si ha fiducia nella scrupolosa collaborazione delle SS.VV. e dei capi di istituto, perché solo con la rigorosa osservanza dei termini sopra indicati sarà possibile organizzare tempestivamente i corsi abilitanti speciali, evitando anche dannose interferenze con l'ordinata chiusura dell'anno scolastico.

Il Ministro
MISASI

Circolare telegrafica del 23.3.1972

Protocollo 279 A/5 riferimento quesiti qui pervenuti precisasi che ai corsi abilitanti speciali di cui all'articolo 5 Legge 6.12.1971 numero 1074 virgola possunt chiedere ammissione anche maestri collocati permanentemente fuori ruolo aut impiegati in attività parascolastiche inerenti istruzione primaria per effetto Legge 2.12.1967 numero 1213 fornito prescritto titolo studio punto predetti docenti debent indirizzare domande al Sovrintendente scolastico regione nella quale prestano servizio et presentarle entro 5 aprile tramite ufficio cui sunt assegnati punto Capi Ufficio analogamente quanto stabilito per altri interessati corsi speciali con Circolare 257 autenticeranno firma et attesteranno possesso requisiti prescritti ossia stato maestro di ruolo et possesso titolo studio idoneo per classe abilitazione richiesta aut invieranno allegare documentazione eventualmente mancante atti ufficio punto Entro 6 aprile capi ufficio invieranno domande ricevute al Provveditore Studi provincia servizio punto Maestri in servizio amministrazioni centrali indirizzeranno domanda al sovrintendente scolastico Lazio et saranno iscritti corsi insieme con Docenti provincia Roma punto Precisasi inoltre che ai corsi abilitanti speciali possunt essere ammessi anche docenti incaricati insegnamento religione virgola ovviamente per classe abilitazione per cui abbiano idoneo titolo studio virgola in quanto ritenesi che essi per effetto articolo 7 Legge 5 giugno 1930 numero 824 abbiano stesso stato giuridico incaricati tempo indeterminato punto

MINISTRO ISTRUZIONE
Misasi

Circolare telegrafica n. 268 A/5 del 20 marzo 1972.

Protocollo 268 A/5 seguito circolare n. 257 del 16 marzo chiariscisi che domanda ammissione ai corsi abilitanti speciali, da presentarsi per via gerarchica ai capi istituti entro termine et secondo procedura previsti da circolare stessa, debet essere indirizzata al competente sovrintendente scolastico regionale aut, per province Trento et Bolzano, al Provveditore Studi.

per Ministro Istruzione
SINISI

On. Misasi, Ministro P. I.
Viale Trastevere - Roma

Data tardiva pubblicazione circolare corsi abilitanti speciali riteniamo indispensabile proroga data 5 aprile presentazione domande. Ossequi.

Il Segretario Nazionale
SISME-CISNAL
De Bella

Incarichi di presidenza

Ordinanza ministeriale del 18-3-1972. IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

VEDUTA la legge 14 agosto 1971, n. 821;

ORDINA:

Art. 1.

Gli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria sono conferiti a domanda dal Provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza.

Devono essere formate distinte graduatorie per ciascun tipo (commerciale, industriale, agrario ecc.) di istituto tecnico e di istituto professionale. Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana devono essere formate apposite graduatorie.

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle presidenze degli istituti professionali istituiti con decorrenza 1-10-1970 o anteriormente, occupate da personale avente titolo all'inquadramento in ruolo a norma dell'art. 19 dei decreti presidenziali istitutivi.

Art. 2.

Per ciascun tipo di istituto o scuola sono compilate due distinte graduatorie in cui sono rispettivamente inclusi:

a) i professori compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico aspirano;

b) i professori di ruolo che abbiano i requisiti prescritti dal D.L. C.P.S. 21-4-1947, n. 629 e successive integrazioni e modificazioni per partecipare ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.

Gli aspiranti sono inclusi nelle predette graduatorie con il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli indicati nell'annessa tabella.

Per il conseguimento delle anzianità minime di servizio previste dalla legge per l'inclusione nelle graduatorie di cui alla lettera b), si computa anche l'anno scolastico 1971-72: il relativo punteggio sarà attribuito con riserva di esibire all'atto della nomina la documentazione con la qualifica riportata.

Art. 3.

Le graduatorie sono compilate da una commissione nominata dal Provveditore agli studi composta da un preside di ruolo e da due funzionari del Provveditorato.

Le predette graduatorie, approvate dal Provveditore agli studi, sono pubblicate all'albo non oltre il 31 agosto 1972.

Art. 4.

Il Provveditore agli studi conferisce gli incarichi di presidenza seguendo l'ordine delle graduatorie e tenendo conto delle preferenze espresse nelle domande.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso articolo.

Qualora la vacanza si verifichi nel corso nell'anno scolastico, l'incarico è conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata, dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente articolo 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse.

In ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per servizio ai sensi dell'art. 20 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati o che abbiano riportato qualifica inferiore a « ottimo » nell'ultimo triennio.

Il Provveditore agli studi può, per gravi ragioni, sentito il parere della commissione di cui al precedente art. 3, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato, disporre l'esclusione dall'incarico di presidenza.

Art. 5.

Coloro che aspirano per l'anno scolastico 1972-73 ad un incarico

di presidenza debbono presentare domanda in carta legale al Provveditore agli studi della provincia nella quale prestano servizio entro il 30 giugno 1972.

Devono essere presentate distinte domande per l'inclusione in ciascuna graduatoria; in tale ipotesi in ogni domanda deve essere fatto riferimento alle altre domande presentate con l'indicazione dello ordine di preferenza per i singoli tipi d'istituto.

Alle domande vanno allegati i titoli valutabili ai sensi dell'annessa tabella.

E' ammesso il riferimento ai titoli già in possesso del Provveditorato agli studi e a quelli allegati ad una delle domande.

Nelle domande gli aspiranti possono indicare nell'ordine le sedi preferite per un massimo di dieci, nonché gli istituti in cui desiderino essere nominati.

Art. 6.

In caso di esaurimento delle graduatorie previste dai precedenti articoli, il Provveditore agli studi nomina docenti di ruolo e, in mancanza, docenti incaricati scelti preferibilmente nell'istituto o scuola interessata.

I professori straordinari non possono accedere all'incarico di presidenza, essendo tenuti, ai fini del compimento del periodo di prova, a prestare servizio per l'intero orario e per la durata prevista dall'articolo 22 del R.D. 27-11-1924, n. 2367, con le specifiche mansioni rientranti nella cattedra di titolarità.

Dovrà comunque essere evitato che l'incarico di Presidenza sia conferito ad un professore incaricato quando nella scuola prestino servizio professori straordinari, incaricando, in tal caso, il Preside o un professore ordinario di una scuola vicinaria.

Art. 7.

Salvo quanto previsto dalla legge 6-12-1971, n. 1034, sull'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, contro gli atti emanati in applicazione della presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della Pubblica Istruzione, nel termine di 30 giorni dalla data della pubblicazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.

Il ricorso può essere presentato alla competente Direzione Generale del Ministero o al Provveditorato agli studi, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso deve essere notificato ad eventuali controinteressati - i quali hanno facoltà di produrre le proprie deduzioni entro 20 giorni dalla comunicazione del ricorso stesso - e deve recare la prova dell'avvenuta notificazione.

I ricorsi presentati al Provveditorato agli studi debbono essere inoltrati nel termine di 20 giorni alle competenti Direzioni Generali del Ministero, in unico piego e con le osservazioni dell'ufficio.

Roma, li 18 marzo 1972.

Il Ministro
MISASI

Tabella di valutazione dei titoli

A) Titoli valutabili soltanto per gli aspiranti all'inclusione nella graduatoria di cui alla lettera a) dell'art. 2.

Per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti di preside nelle scuole o istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico si aspira viene attribuito un punteggio pari alla votazione complessiva conseguita nel concorso rapportata a cento. Nel caso in cui l'aspirante sia incluso nelle graduatorie di merito di più concorsi viene attribuito il punteggio più favorevole e per ciascuna delle altre idoneità punti 15.

B) Titoli valutabili per gli aspiranti in ambedue le graduatorie:

1) titoli di servizio (1). Agli aspiranti compresi nella graduatoria a) sono valutati solamente i titoli conseguiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'ultimo concorso a preside cui l'interessato ha partecipato.

Si valutano soltanto gli anni di servizio di ruolo effettivamente prestato. Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo, a causa di aspettative o di assenze dalla scuola o di esoneri e distacchi anche di fatto, risulti di durata complessiva inferiore a sei mesi.

Sono esclusi altresì dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestato anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo, ancorché coperti da retrodatazione della nomina, ed i servizi prestati in ruoli diversi da quelli delle scuole statali di istruzione secondaria, anche se riconosciuti in tutto o in parte ai fini della carriera di professore, nonché i benefici di carriera (retrodatazione della nomina in ruolo di cui all'art. 7 della legge n. 165/1958 e successive modifiche) che dalla legge n. 861 del 29 settembre 1964 sono riconosciuti validi soltanto ai fini dell'ammissione al concorso.

a) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato dal candidato, fino ad un massimo di 15 anni, in istituti o scuole dello stesso grado o di grado superiore (di durata non inferiore a sei mesi) con qualifica di « ottimo », p. 3.

b) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato dal candidato, fino ad un massimo di 15 anni, in istituti o scuole di grado inferiore (di durata non inferiore a sei mesi) con qualifica di « ottimo » p. 1,50.

c) Per ogni anno di incarico di preside in istituti o scuole dello stesso tipo

di quello al cui incarico di presidenza si aspira p. 5.

Idem vice preside o vigilanza in sezioni staccate o sezioni coordinate, p. 2.

d) Per ogni anno di incarico di preside in istituti o scuole diverse dello stesso grado o di grado superiore, p. 2.

Idem vice preside o vigilanza in sezioni staccate o sezioni coordinate, p. 1.

e) Per ogni anno di incarico di preside in istituti o scuole di grado inferiore, p. 1.

Idem vice preside o vigilanza in sezioni staccate o sezioni coordinate, p. 0,50.

2) Titoli di studio e di scultura. Agli aspiranti compresi nella graduatoria a) sono valutati solamente i titoli conseguiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'ultimo concorso a preside, cui l'interessato ha partecipato.

a) laurea con cui si è conseguito l'ingresso in ruolo

con voti 110 su 110 e la lode, p. 3
con voti 110 su 110 p. 2
con voti da 99 a 110, p. 1
Altre lauree p. 1

b) Diploma conseguito dopo la laurea, nelle scuole o corsi di perfezionamento o specializzazione previsti dagli statuti universitari, p. 1.

c) Inclusione di una qualunque delle graduatorie previste in concorsi, per titoli ed esame, a cattedre in istituti di istruzione di primo grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la prima nomina in ruolo), p. 1.

d) Inclusione di una qualunque delle graduatorie previste in concorsi, per titoli ed esame, a cattedre in istituti di istruzione di secondo grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la prima nomina in ruolo), p. 1,50.

e) Inclusione in graduatorie di merito in concorsi per merito distinto riservati a professori di scuole o istituti di istruzione secondaria, p. 2.

La valutazione è ridotta alla metà se si tratta di concorsi riservati a professori di scuole o istituti di grado inferiore, p. 3.

f) Inclusione in graduatorie di concorsi a posti di preside di scuole o istituti di istruzione secondaria di tipo diverso da quello al cui incarico si aspira, p. 3.

g) Maturità in concorso universitario o libera docenza, p. 5.

h) Per qualificate attività organizzative o didattiche svolte nella scuola o per incarichi speciali ivi ricoperti, per la partecipazione a corsi di specializzazione frequentati con profitto, per la collaborazione prestata in riviste o collane scolastiche nonché per altri meriti didattici riconosciuti, fino ad un massimo di p. 7.

C) Detrazioni.
Per la qualifica di « insufficiente », per punizioni disciplinari o per fatti od elementi di demerito di carattere morale, didattico e disciplinare risultanti da atti in possesso dell'Amministrazione, fino ad un massimo di p. 30.

D) Preferenze in caso di parità di merito.

Si applica l'art. 45 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni.

(1) I punteggi di cui alle lettere c), d) ed e) sono cumulabili con quelli di cui alle lettere a) e b), anche se gli incarichi di presidenza siano stati conferiti con l'esonero dall'insegnamento.

MEMENTO

Rammentiamo ai dirigenti e agli iscritti alla CISNAL-Scuola che questo giornale «deve» essere affisso nella bacheca o nell'apposito spazio espositivo disponibile presso ogni scuola o istituto (art. 49, legge 249/1968; circolare ministeriale n. 241 dell'11-7-1969).

L'esposizione è esente da bollo (art. 23, Tab. All. B, D. P. R. 24-6-1954, n. 342).

UN ALTRO VUOTO

Niente doposcuola a Piacenza

Dalla segreteria provinciale del SISME-CISNAL di Piacenza riceviamo — e pubblichiamo — la seguente nota sul problema del doposcuola.

Sullo stesso argomento richiamiamo l'attenzione di tutti i segretari provinciali del SISME-CISNAL. Una particolare sollecitazione rivolgeremo ai segretari provinciali del SISME-CISNAL dell'Alta Italia.

Da notizie in nostro possesso, sembra infatti che l'Italia settentrionale sia all'avanguardia nella programmazione non istituzione del doposcuola!

A questo punto riteniamo nostro preciso dovere denunciare la scarsa sensibilità di chi è, per legge, preposto alla istituzione del doposcuola. Le richieste avanzate dai genitori degli alunni sono state sistematicamente ignorate e, in alcuni casi si è persino giunti a dissuadere quanti avevano richiesto il doposcuola.

Quest'opera di dissuasione è molto grave, specie considerando da chi proveniva (presidi o segretari) e contro chi era diretta. Con altrettanta fermezza ci impegniamo a svolgere ogni azione, nessuna esclusa, perché almeno a partire dal prossimo anno scolastico, questa situazione possa sanarsi.

FRANCO MASTRANTONIO

Ordinanza incarichi e supplenze

Venerdì 17 u.s. si sono concluse le riunioni presso il Ministero della Pubblica Istruzione, tra rappresentanti dei vari Sindacati della Scuola Media e l'amministrazione per l'esame del testo definitivo dell'ordinanza incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1972-73. Hanno partecipato ai lavori, in rappresentanza del SISME-CISNAL, i proff. Agostino Scaramunzino e Arnaldo Arnò.

L'ordine dei lavori è stato precedentemente fissato in modo particolareggiato si da dare, agli intervenuti la possibilità di prendere in esame i vari articoli e di discuterli singolarmente.

I lavori della commissione sono notevolmente aumentati in seguito alla pubblicazione della legge 1074, per cui è stato necessario aggiornare e rivedere tutte le norme dell'Ordinanza, sicché il nuovo testo ha potuto essere definitivamente approvato dopo ben 5 giorni di animate discussioni, alle quali hanno sempre partecipato i nostri rappresentanti.

Già in precedenza il SISME-CISNAL aveva avuto dall'Amministrazione una bozza delle ordinanze ed aveva inviato, per iscritto, le proprie osservazioni e le proprie proposte.

Fra le varie e nuove proposte avanzate dal SISME-CISNAL ricordiamo fra l'altro la inserzione sulla scheda "valutazione" per la ricerca scientifica prestata presso il CNEN o presso il CNR o istituti ad essi affiliati (sulla quale l'Amministrazione si è riservata di decidere) e quella riguardante il punteggio speciale da attribuire ai vice presidi, in considerazione del fatto che i vice presidi non laureati, non potendo almeno finora, partecipare ai concorsi per la Presidenza, non traggono alcun vantaggio dal superlavoro inerente alle proprie funzioni, che, come è noto, non è retribuito.

Questa ultima proposta, alla quale si sono dimostrati favorevoli i funzionari del Ministero, è invece caduta per l'opposizione dei rappresentanti degli altri Sindacati.

Naturalmente l'argomento per noi non è chiuso. Preannunciamo che sarà oggetto della proposta di legge, che sarà preparata dal SISME-CISNAL, per l'ammissione, ai concorsi per la Presidenza, dei docenti di Applicazione Tecnica, di Educazione Artistica e di Educazione Fisica non laureati ma che abbiano una consistente anzianità di servizio con qualifica di "ottimo".

MENICACCI. - Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere i motivi che hanno spinto il Governo a dichiarare, in merito alla richiesta del passaggio al punto B da parte degli insegnanti tecnico-pratici, di dattilografia, stenografia e calligrafia muniti di diploma di scuola media superiore, di non consentire tale passaggio se contemporaneamente non fosse stato concesso anche ai maestri, così da determinare il blocco delle proposte di legge presentate in merito all'inizio della quinta legislatura, quando le medesime erano ormai pronte per la definitiva approvazione ed erano stati reperiti persino i fondi per la relativa copertura finanziaria precisati in lire 5 miliardi (quando invece disponendo nel senso prospettato dal Governo l'onere verrebbe ad ammontare ad alcune centinaia di miliardi);

per sapere se non ritenga di intervenire a che la situazione assolutamente intollerabile per i destinatari delle predette proposte di legge a causa del modestissimo trattamento economico (intorno alle lire 100.000 al mese) loro riservato in rapporto agli oneri dell'insegnamento praticato ad un numero notevole di classi, cui si aggiunge un particolare impegno per la correzione dei risultati degli elaborati, sia risolta nel più breve tempo possibile, data anche la tollerabilità dell'onere finanziario conseguente all'invocato passaggio di ruolo senza con ciò arrecare pregiudizio ai diritti dei maestri cui resta possibile dare regolamentazione a parte, onde equiparare i predetti insegnanti diplomati, non solo ai diplomati statali, tutti inquadrati nel ruolo B, ma agli stessi colleghi, che insegnano educazione artistica, disegno ed educazione musicale nelle scuole medie inferiori vantando lo stesso titolo di studio, se non addirittura inferiore;

per conoscere in difetto le ragioni che pongono un insegnante di disegno, ad esempio, che ha ottenuto la licenza di maestro di arte frequentando solo 3 anni dopo la licenza media inferiore, e che insegna in virtù di tale titolo anche in una scuola media superiore, ad un livello superiore (ruolo B) rispetto a quello di un diplomato che insegna stenodattilografia presso le scuole medie superiori (ruolo C) e per sapere se siffatta discriminazione appare conformata a giustizia e agli stessi precetti costituzionali.

Personale insegnante dei patronati scolastici

Un grave stato di inquietudine pervade il personale insegnante dipendente dai patronati scolastici, che a seguito del ventilato passaggio all'Ente Regione dei servizi di assistenza scolastica vedono messo in forse l'attuale rapporto di dipendenza.

Al fine di rassicurare tale personale il segretario del MSI Almirante e l'on. Caradonna hanno presentato al Ministro della Pubblica Istruzione una interrogazione per conoscere le intenzioni del Ministero della P.I. in merito al problema sollevato; quale interpretazione si deve dare alle norme che delegano all'Ente Regione; se questa debba intendersi applicabile anche al Personale insegnante.

Gli interroganti chiedono altresì se il Ministero della P.I. non ravvisi l'opportunità in attesa dei chiarimenti richiesti circa la sorte di detto Personale Insegnante, di fare disposizioni onde bloccare qualsiasi assunzione per le attività del doposcuola in modo da garantire, ove ciò si renda necessario, l'assorbimento di tutto il personale insegnante dei Patronati attualmente adibiti all'assistenza scolastica presso le scuole materne ed elementari.

Interrogazioni parlamentari

Procedura inconsueta per le Commissioni di maturità.

L'on. Santagati ha presentato al Ministro della Pubblica Istruzione un'interrogazione per sapere le ragioni per le quali abbia ritenuto di avocare a sé la revisione, per altro inusitata e indelicata, degli elenchi comprendenti i professori delle Commissioni di maturità per l'anno scolastico in corso e se risponda al vero che sono state escluse dalle citate Commissioni diverse centinaia di titolari di cattedra che pur avevano diritto a farne parte, con la inspiegabile inclusione di insegnanti non di ruolo, di scuola media inferiore e comunque non qualificati (preferendo ad esempio ai titolari di Storia d'Arte di Licei dei semplici insegnanti di disegno) provocando con tale inconsueto comportamento legittime rimostranze e vivaci proteste da parte di associazioni scolastiche e singoli docenti.

Applicazione Legge 340/1968

Gli onn. Roberti, Almirante, Pazzaglia presentarono al Ministro della Pubblica Istruzione la seguente interrogazione:

"Per conoscere le decisioni prese per far dare corso alla esatta applicazione dell'alegge n. 340/1968 a favore degli insegnanti di applicazioni tecniche inquadrati nel ruolo B, in seguito alla deci-

sione n. 191 che riconosce per intero il servizio prestato nel ruolo di provenienza.

I sottoscritti sottolineano che sarebbe oltremodo ingiusto che la benemerita categoria degli insegnanti di applicazioni tecniche venisse danneggiata dalla restrittiva ed erronea interpretazione data alla legge n. 340/1968 dagli organi amministrativi del Ministero della Pubblica Istruzione.

Si ritiene che la sollecitata esatta applicazione della legge impedirebbe ulteriori ricorsi giurisdizionali presso il Consiglio di Stato. Si richiede risposta scritta".

Ed ecco la risposta:

Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, della quale, ad ogni buon fine, si acclude copia.

Si fa presente che si è provveduto a richiedere al Ministero del Tesoro la necessaria maggiore assegnazione di fondi sul capitolo 1961 occorrente per la integrale applicazione della legge 1968, numero 340 secondo i nuovi criteri dettati dal Consiglio di Stato con decisione n. 191 del 16-3-1971 (8 mila milioni per il periodo 1 ottobre 1968-31 dicembre 1971 e 2.500 milioni qual onere annuo continuativo).

Successivamente potrà provvedersi in favore dei docenti cui si riferisce la S.V. Onorevole, al riconoscimento intero del ruolo B del servizio prestato dagli interessati nel ruolo C.

E. N. A. M.

Prestazioni 1972 - 73

Anche quest'anno l'ENAM ha difeso il proprio lavoro — già conviventi e in carico degli iscritti stessi:

f) sorelle e fratelli maggiorenni (nubili o celibi) di iscritti deceduti — permanentemente inabili a proficuo lavoro.

Gli interessati possono prendere visione degli opuscoli inviati dall'ENAM alle Segreterie di tutte le Scuole d'Italia. In detti opuscoli sono precisati i documenti richiesti per poter partecipare ai vari tipi di assistenza nonché i termini di scadenza per la presentazione delle domande.

Violenza democratica

Ancora una volta la teppaglia democratica ha manifestato contro l'isolamento in cui l'opinione pubblica la va condannando ogni giorno di più, nella maniera tipica dei delinquenti di bassa lega: lanciando una bomba contro la sede del SINAIE-CISNAL di Palermo.

La triplice sindacale aveva nei giorni scorsi indetto uno sciopero generale sperando di ottenere un certo successo e di poter sensibilizzare la cittadinanza e la categoria degli insegnanti in particolare. Però allo sciopero ha aderito solo il 12 per cento degli insegnanti e tale fallimento — dovuto alla astensione del sindacato nazionale — ha fatto saltare i nervi ai "trinariuti" della triplice. Risultato: una bomba "molotov" contro il portone della sede del SINAIE-CISNAL di Palermo.

L'episodio non ha bisogno di lungo commento, anche perché la pubblica opinione lo ha condannato con disgusto definendolo "squallido e volgare atto criminoso degno dei mandanti prima e degli esecutori poi".

Molti telegrammi di condanna sono pervenuti al SINAIE-CISNAL di Palermo da varie parti d'Italia e da diverse personalità del mondo della scuola.

I benefici dell'Assistenza di cui al punto 1) consistono:

1) posti gratuiti nei convitti designati dall'ENAM;

2) contributi in favore di giovani in particolari condizioni fisiche o psichiche;

3) borse di studio per la frequenza di scuole elementari, secondarie di I e di II grado;

4) borse di studio in favore degli orfani ed equiparati iscritti ad una facoltà universitaria.

I benefici dell'Assistenza climatica e termale consistono in:

1) Ammissione presso le case di soggiorno estive dell'ENAM;

2) Concessione di contributi per il soggiorno in località termali;

3) Assistenza climatica ai figli ed orfani di iscritti.

Infine concorso per la concessione di assegni temporanei integrativi, al quale possono partecipare:

a) iscritti collocati al riposo per età avanzata o dispensati dal servizio per motivi di salute;

b) vedove — non maritate — di iscritti, già conviventi, prive di pensione indiretta o di reversibilità e con un reddito non superiore a L. 480.000 annue;

c) vedove di iscritti — permanentemente inabili a proficuo lavoro;

d) orfani maggiorenni (celibi o nubili) di entrambi i genitori;

e) genitori di iscritti deceduti — permanentemente inabili a pro-

Disposizioni ufficiali

Corso di vigilanza scolastica

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;

Visto il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

DECRETA
Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli a 30 posti di missione per la frequenza del corso di vigilanza scolastica e per il conseguimento del relativo diploma di abilitazione, riservato agli insegnanti elementari ordinari di ruolo iscritti, alla data di pubblicazione del bando, allo stesso corso di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari delle Facoltà di Magistero delle Università degli studi e degli Istituti superiori di Magistero pareggiati.

I posti di missione sono conferiti con decorrenza dal 1° ottobre 1972.

La missione cessa con la fine del corso regolare degli studi.

La conservazione della missione è subordinata all'effettiva frequenza e al conseguimento negli anni prescritti per ogni anno accademico di una votazione media di 24/30 con non meno di 21/30 in ciascun esame.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e indirizzata al Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale dell'Istruzione Elementare, Div. II, deve essere inoltrata tramite il Provveditore agli studi della provincia di titolarità, al quale deve pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

La domanda deve essere corredata di:

1) un certificato (rilasciato dalla competente Autorità scolastica) attestante il servizio prestato quale insegnante elementare di ruolo e le qualifiche riportate;

2) un certificato (rilasciato dalle Università o dagli Istituti universitari) dal quale risulti l'iscrizione al corso di vigilanza scolastica per l'anno accademico 1971-72.

Nella domanda, inoltre, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver già conseguito la laurea in materie letterarie o in pedagogia o in lingue e letterature straniere.

Art. 3.

Il candidato che abbia già sostenuto esami per il corso di vigilanza può presentare, ai fini della valutazione, regolare certificato dai quali risulti la votazione riportata in ciascuno degli esami stessi.

Il candidato può allegare alla domanda altri titoli di studio o di carriera ed eventuali pubblicazioni che ritenga nel proprio interesse esibire.

Alla domanda il candidato deve unire l'elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati.

Art. 4.

Il Provveditore agli studi sottopone la domanda e la documentazione prodotta da ciascun candidato all'esame del Consiglio scolastico provinciale il quale, sulla base degli atti presentati e sugli elementi in possesso dell'Amministrazione scolastica esprime motivato parere sulla idoneità del candidato ad essere ammesso al concorso di cui al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 4 del Regolamento approvato con D.P.R. 30 agosto 1952, n. 1969, forma la graduatoria di merito degli ammessi al concorso sulla base degli elementi di cui all'art. 5 del Regolamento stesso.

Il Ministro
R. MISASI

Circolare n. 948 del 9 marzo 1972.

Come risulta dall'art. 2 del decreto ministeriale, per la partecipazione

al concorso di cui trattasi, viene richiesto il certificato attestante la iscrizione a Vigilanza scolastica e il certificato attestante il servizio di ruolo.

Per quanto riguarda l'istruttoria delle domande di ammissione al suddetto concorso, si ritiene opportuno fare presente quanto segue:

a) alle domande di ammissione al concorso, che debbono essere redatte su carta da bollo, deve essere apposto il timbro a calendario in modo che sia documentata la data nella quale le singole domande sono pervenute al Provveditorato agli studi;

b) subito dopo la chiusura dei termini di presentazione, tutte indistintamente le domande di ammissione al concorso debbono essere sottoposte al parere del Consiglio scolastico provinciale.

Questo si esprimerà con giudizio separato per ciascun concorrente, basando il proprio parere non solo sul rendimento del maestro come tale o sull'attività universitaria del candidato, ma anche sulla personalità del maestro nel suo insieme, con particolare riguardo all'attività nell'ambito para ed extra scolastico, alla idoneità alle funzioni direttive ed all'eventuale partecipazione allo studio dei problemi scolastici e sociali.

Il Consiglio si esprimerà pure sulle condizioni più o meno favorevoli nelle quali si trovi l'insegnante per poter frequentare i corsi di vigilanza scolastica, tenendo conto dell'ubicazione della sede di servizio rispetto alla sede di Magistero più vicina.

Il parere dovrà essere formulato anche per i maestri che, a giudizio del Provveditore agli studi, dovrebbero essere esclusi dal concorso. Ciò in quanto competente a deliberare l'esclusione è soltanto la Commissione giudicatrice del concorso;

c) ogni domanda dovrà essere inviata al Ministero corredata da una copia del verbale che riporta il parere motivato del Consiglio scolastico e di una nota, a firma del Provveditore agli studi, contenente le comunicazioni del caso, in relazione a quanto è detto nelle precedenti lettere a) e b) e nella quale sia precisato se la domanda e i documenti siano pervenuti o meno entro i termini prescritti.

Si rammenta che il termine ultimo per l'arrivo delle domande al Provveditorato agli studi scade il 30° giorno dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le SS.VV. faranno pervenire a questo Ministero le pratiche regolarmente istruite non oltre il 20° giorno a decorrere dal predetto termine di presentazione delle domande stesse.

Qualora nessuna domanda dovesse essere presentata, le SS.VV. sono pregate di darne ugualmente comunicazione.

Nell'eventualità che il Consiglio scolastico provinciale, già scaduto, non risultasse ricostituito entro il termine sopra stabilito o non fosse possibile sottoporre le domande al giudizio del predetto Organo collegiale, le SS.VV. sono eccezionalmente autorizzate ad esprimere, in sostituzione del Consiglio, motivato parere sull'idoneità di ogni singolo candidato a partecipare al concorso in parola.

p. il Ministro
DISPENZA

SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA

Circolare n. 80 del 13 marzo 1972.
Si richiama la cortese attenzione delle SS.LL. sull'ordine ministeriale 4 febbraio 1972, pubblicata nella G.U. n. 44 del 17 febbraio 1972, riguardante le istituzioni di scuole e istituti di istruzione secondaria ed

artistica per l'anno scolastico 1972-1973 (1° e 2° grado).

In virtù della predetta ordinanza, emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1407, le domande (in carta legale) degli Enti locali, relative alla istituzione di scuole e di istituti, devono essere dirette al Ministero, Direzioni Generali o Ispettorati competenti, e presentate al Provveditore agli Studi, al quale devono pervenire entro il 18 marzo 1972 accompagnate dalla documentazione indicata nell'art. 2 dell'ordinanza.

Sono considerate valide, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza, le domande presentate negli anni 1970-71 (ma non quelle presentate negli anni precedenti), nei limiti e secondo le modalità stabiliti dall'articolo stesso.

Le domande degli Enti locali — ivi comprese le comunicazioni di semplice conferma delle domande presentate negli anni 1970-71 — devono essere trasmesse al Ministero, con la relativa documentazione, ove prescritta, e con la scheda conforme al modello annesso all'ordinanza, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse al Provveditori.

Si precisa, a tal fine, che la scheda deve essere riprodotta direttamente a cura delle SS.LL.

Si elencano, per maggiore chiarezza, gli atti che le SS.LL. devono trasmettere, a seconda della competenza, alle Direzioni Generali ed all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica di questo Ministero:

a) il piano delle nuove istituzioni — elaborato secondo le direttive di cui all'art. 4 dell'ordinanza — con allegato il prospetto riassuntivo delle priorità;

b) le domande degli Enti locali, con la relativa documentazione, oppure la semplice conferma di domande presentate negli anni 1970-1971; in luogo della documentazione prescritta, eventualmente non presentata dall'Ente locale competente o a quest'ultimo restituita per la regolarizzazione, le SS.LL. trasmetteranno copia della comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 dell'ordinanza.

Poiché negli anni precedenti si è verificata una notevole carenza circa le adempimenti degli Enti locali, si pregano le SS.LL. di svolgere il migliore interessamento perché l'eventuale regolarizzazione venga effettuata con la massima tempestività;

c) scheda (conforme al modello allegato all'ordinanza) debitamente compilata a cura delle SS.LL. da unire alle singole domande.

Il piano, già citato, delle nuove istituzioni e copia della scheda di cui alla precedente lettera c) dovranno essere altresì inviati all'ufficio Studi e programmazione del Ministero.

Si pregano, inoltre, le SS.LL. di orientare gli Enti locali ad evitare proposte di istituzione di sezioni annesse ad istituto di altro tipo, in considerazione delle difficoltà organizzative riscontrate in passato.

Per quanto riguarda la Direzione Generale per l'istruzione secondaria di 1° grado, si prega di far conoscere, nel formulare eventuali proposte di aggregazione di nuove succursali o sezioni staccate o di cambio di aggregazione di succursali e sezioni staccate già esistenti, il parere dei Presidi e delle autorità comunali interessate.

Per l'istruzione tecnica è da tenere presente la circolare ministeriale n. 51 del 9-2-1971, le cui istruzioni conservano piena validità.

Per quanto riguarda, in particolare, l'istruzione professionale, saranno impartite apposite istruzioni a seguito del D.P.R. 15-1-1972 n. 10 (suppl. G.U. n. 41 del 14-2-1972).

Si raccomanda alle SS.LL. l'esatta applicazione delle disposizioni dettate con l'ordinanza ministeriale e di richiamare su di essa l'attenzione dei Comuni e delle Province per la parte di loro competenza.

Il Ministro
R. MISASI

Interrogazione dell'on.le Menicacci

Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere in base a quali criteri il corso di aggiornamento indetto a carattere nazionale a Livorno dal 16 al 25 settembre 1971 per gli insegnanti di italiano e storia e filosofia e storia sia stato intitolato al tema "gli intellettuali italiani e la loro organizzazione culturale durante il ventennio fascista" e come si sia inteso garantire l'obiettività del suo svolgimento negli interventi dei vari relatori;

per sapere in ogni caso se non sussiste la possibilità di articolare temi ben più attuali e di più diretto interesse per i docenti italiani gravemente preoccupati per la pesante crisi in cui la scuola italiana è venuta precipitando specialmente durante questi ultimi anni, nei quali per l'alleanza tra gli ideologi progressisti ed i politici, destinati a tenere in vita la vecchia e fallimentare formula illuministica della "marcia verso il meglio", si sta conducendo la scuola ad assimilare il meno facile, demistificando la cultura, dequalificando il voto, distruggendo ogni autorità degli stessi insegnanti per cadere meglio e più rapidamente in potere dei politici e del sistema, e si va facendo sempre più luogo alla insignificante congerie delle nientologie, scartati gli insegnamenti centrali in cui ancora sopravvive l'essenziale;

per sapere, infine, se ai predetti partecipanti alla sessione di lavoro di Livorno sia stato chiesto di spiegare come mai i programmi di storia e di letteratura italiana quasi mai superano al termine dell'ultimo anno scolastico la data della terza guerra di indipendenza, trascurando così oltre un secolo della vita della nostra nazione.

Ecco la risposta del ministro:

Si fa presente che col decreto ministeriale 5-5-1971 fu istituita una sessione di lavoro per insegnanti di licei e istituti magistrali sul tema: "Gli intellettuali italiani e la loro organizzazione culturale nel ventennio fascista".

Proposito del corso è stato lo studio del modo in cui si vennero

orientando gli intellettuali italiani durante il fascismo, dei modi in cui si svolse la loro attività culturale, dell'impegno e del disimpegno culturale, del valore dello idealismo crociano.

Per quanto si riferisce alle obiezioni formulate dalla S.V. Onorevole nel 3° comma dell'interrogazione si premette che i programmi di storia sono stati aggiornati con D.P.R. 6-11-1960 e richiedono, nell'ultimo anno del corso scolastico, che vengano svolti anche i seguenti argomenti: "La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica italiana; ideali e realizzazioni della democrazia. Tramonto del colonialismo e nuovi Stati del mondo.

Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Comunità europea".

Il corso di Livorno voleva appunto rispondere alle esigenze e alle richieste di molti insegnanti concorrendo ad evitare l'inconveniente che, nei fatti, in alcune scuole l'insegnamento della storia si arresta alla terza guerra d'indipendenza.

Il corso è stato intitolato "Gli intellettuali italiani e la loro organizzazione nel ventennio fascista", in armonia con il tema generale dei corsi precedenti che si richiamano tutti all'attività degli intellettuali italiani, nelle varie epoche, per esigenza di concretezza storica.

L'obiettività è stata garantita proprio negli interventi dei vari relatori e soprattutto nelle diverse e multiformi enunciazioni ad opera degli stessi partecipanti al corso.

Il corso non si è occupato né di voto né di dequalificazione del voto, né di formule illuministiche, ma l'argomento è stato trattato criticamente e obiettivamente.

Si precisa, infine, che non solo i partecipanti alla sessione di Livorno, ma quelli degli altri corsi e la maggior parte dei docenti della scuola secondaria chiedono che i programmi dell'ultimo anno vadano ben al di là della terza guerra d'indipendenza; e il corso in oggetto risponde proprio a questa necessità.

Le aule... accantonate

(Continua da pag. 1)

scuole agli alunni, non si può permettere che questo sia un mezzo per servire il "clientelismo" locale.

Unico rimedio per l'abolizione di questa speculazione è la costruzione di edifici scolastici. I fondi ci sono. I terreni si trovano o si debbono trovare. E' inutile pensare alle grandi riforme della Scuola, quando non si è stati capaci di sopperire prima alla richiesta di aule. Abbiamo visto che non è questione di soldi, ma di volontà.

Le leggi ci sono e con le leggi i fondi.

Si pensi che negli ultimi 15 anni sono stati stanziati, per l'edilizia scolastica, circa 860 miliardi. Ebbene: di questi, ne sono stati spesi appena 80.

E' mai concepibile che con circa 800 miliardi accantonati si debba autorizzare la spesa di oltre 30 miliardi l'anno per affitti?

Due anni fa il Ministero della P.I. approvò un ennesimo provvedimento che stanziava altri 500 miliardi. A tutt'oggi, sebbene nel decorso 1971 di aule se ne siano costruite (sia pure in misura di gran lunga inferiore al necessario), nelle casse giacciono circa 900 miliardi.

Le aule mancavano ieri perché non c'erano fondi.

Questi vennero: si costruì (leggi poco) e le aule mancarono an-

cora.

Oggi ci sono fondi addirittura accantonati, non si costruisce abbastanza, più motivi politici che tecnici, e frattanto la popolazione aumenta, con la relativa mancanza cronica di aule.

A questo punto ci sorge un dubbio. Continuando con questo sistema "democratico", quando verranno le aule per i nostri ragazzi?

Ci conforta in questo dubbio una speranza, o meglio una certezza: il popolo italiano, proprio per l'amore che porta ai propri figli, cambierà il "sistema" e lo farà nel modo più giusto.

G. B.

"GRANDE ITALIA,,

P.zza Esedra - Roma - Tel. 486566

- RISTORANTE
- PIZZERIA
- CAFFE'
- BIRRERIA

Sala per banchetti e rinfreschi

Direttore responsabile
GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1968

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma